Conto Corrente con la Posta

UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Lunedì, 25 maggio 1925** — **Numero 120**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari o straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: *Ugo Cesari.* — Avellino: *C. Leprini* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Anonima libraria italiana.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Caserta: (*). — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: *R. Riccio.* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Taddei Soati.* — Firenze: *A. Rossini.* — Fiume: *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *R. Franceschetti.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Massa Carrara: *E. Medici.* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Anonima Libraria italiana.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Vannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *C. Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci.* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *C. Filacchioni.* — Per la Francia: Parigi: *Libreria italiana,* Rue du 4 Septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto 7 giugno 1923, n. 1325, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 luglio 1923, n. 160, riflettente l'aumento dei diritti fissi per l'ammissione agli esami di grado nella marina mercantile e per la spedizione delle relative patenti, il testo dell'art. 37 comma *c)* del Regio decreto suddetto intendasi sostituito dal seguente, in conformità all'originale:

« *c)* lire 100 per le patenti di capitano di gran cabotaggio, di macchinista navale in secondo, di motorista, di costruttore navale di 2ª classe, per i certificati di abilitazione all'ufficio di perito stazzatore e per il rilascio del brevetto di radiotelegrafista ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO:

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 929.

REGIO DECRETO 4 maggio 1925, n. 653.

Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sul nuovo ordinamento della scuola media;

Veduti i Nostri decreti 11 marzo 1923, n. 564; 15 marzo 1923, n. 684; 22 aprile 1923, n. 1140; 26 giugno 1923, n. 1413; 27 settembre 1923, n. 2319; 14 ottobre 1923, n. 2345; 23 maggio 1924, n. 858; 30 aprile 1924, n. 756; 18 settembre 1924, n. 1487 e 16 ottobre 1924, n. 1923;

Considerata la necessità di emanare nuove norme regolamentari sulla carriera scolastica degli alunni, sugli esami e sulle tasse scolastiche, in esecuzione degli articoli 70 e seguenti del decreto 6 maggio 1923, n. 1054, a modificazione dei citati decreti 30 aprile 1924, n. 756, e 18 settembre 1924, n. 1487, e in armonia con le disposizioni contenute negli altri decreti sopra ricordati;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo

TITOLO I.

ALUNNI.

Capo I. — *Delle inscrizioni.*

Art. 1.

Le inscrizioni di alunni in istituti medi di istruzione Regi e pareggiati si aprono il 21 settembre e si chiudono il 15 ottobre, salvo il disposto dell'art. 11.

Non si può ottenere la inscrizione se non in base al titolo di studio rispettivamente prescritto, nè sono ammessi uditori.

Gli alunni di ciascuna classe sono trentacinque.

Art. 2.

Coloro che chiedono di essere inscritti, per la prima volta, in un istituto debbono presentare al preside, entro il termine indicato nell'articolo precedente, domanda in carta legale corredata dei seguenti documenti, debitamente legalizzati ove occorra:

1° certificato di nascita;

2° certificato di rivaccinazione o di sofferto vaiuolo;

3° titolo di studio rispettivamente prescritto;

4° attestato d'identità personale costituito da tessera postale di riconoscimento o da altri documenti o garanzie che il preside riconosca equivalenti.

Per la inscrizione al corso superiore dell'istituto magistrale, oltre i documenti predetti, deve essere allegato alla domanda un certificato medico, dal quale risultino la sana e robusta costituzione fisica e l'assenza di imperfezioni tali da diminuire il prestigio di un insegnante o da impedirgli il pieno adempimento dei suoi doveri.

Il preside, non accettando le conclusioni del certificato medico, può ordinare la visita medica fiscale a spese dell'interessato.

Ai ciechi è concessa l'inscrizione anche al corso superiore dell'istituto magistrale, nonostante il disposto del secondo comma del presente articolo, soltanto ai fini del conseguimento del diploma di abilitazione di cui all'ultimo comma dell'art. 102.

Art. 3.

Gli alunni già inscritti in un istituto, che intendano continuare gli studi nell'istituto stesso, ne fanno al preside dichiarazione in carta libera entro il termine stabilito per la presentazione delle domande.

Gli alunni provenienti da altri istituti, di identico o di diverso tipo, debbono presentare la domanda in carta legale e la pagella scolastica dell'istituto di provenienza.

Gli altri documenti sono trasmessi d'ufficio dall'istituto di provenienza in seguito a richiesta scritta dell'istituto in cui deve farsi la inscrizione.

Tale richiesta è conservata nell'archivio dell'istituto di origine in luogo dei documenti.

Art. 4.

L'alunno che intende trasferirsi ad altro istituto durante l'anno scolastico deve farne domanda in carta legale al preside del nuovo istituto, unendo alla domanda stessa la pagella scolastica col nulla osta da cui risulti che la sua posizione è regolare nei rapporti della disciplina e dell'obbligo delle tasse, e una dichiarazione del preside dell'istituto di provenienza relativa alla parte di programma già svolta.

Il preside predetto convoca il Consiglio di classe, che, valutati i motivi della domanda con speciale riguardo a casi di trasferimento della famiglia, ed esaminata la dichiarazione di cui al comma precedente, decide inappellabilmente sull'accoglimento della domanda stessa.

I documenti scolastici dell'alunno inscritto in un istituto in seguito a trasferimento sono trasmessi d'ufficio dall'istituto di provenienza, secondo le norme del terzo e quarto comma dell'articolo precedente.

Art. 5.

Il preside deve allontanare dall'istituto gli alunni o candidati affetti da malattie contagiose o ripugnanti.

I giovani allontanati a norma del comma precedente possono ricorrere al Provveditore chiedendo di essere sottoposti, a proprie spese, a visita medica fiscale.

Art. 6.

L'inscrizione alla prima classe avviene nell'ordine di merito stabilito secondo il penultimo comma del presente articolo, eccezione fatta per gli orfani di guerra che sono anteposti agli altri aspiranti indipendentemente da qualsiasi condizione.

L'inscrizione alle altre classi avviene secondo l'ordine seguente:

1° orfani di guerra;

2° alunni provenienti dalla classe precedente dell'istituto, considerandosi come unico istituto il ginnasio e liceo

ed i corsi inferiore e superiore d'istituto tecnico o magistrale;

3° alunni, non ripetenti, provenienti da altri istituti pubblici;

4° provenienti da scuola privata o paterna;

5° ripetenti, provenienti da scuola pubblica o privata.

In ciascuna categoria la graduatoria è fatta secondo l'ordine di merito, il quale si stabilisce dando la preferenza a coloro che conseguirono il titolo di ammissione, promozione o idoneità nella sessione di primo esame, e graduandoli secondo la somma dei voti finali riportati, compreso, per gli alunni di scuola pubblica, il voto di condotta.

A parità di merito è preferito il giovane affidato al convitto nazionale del luogo e, successivamente, quello la cui famiglia risieda stabilmente nella città, o nella zona, alla quale appartiene l'istituto.

Art. 7.

L'esame di ammissione alla 1ª classe del ginnasio e del corso inferiore d'istituto tecnico o magistrale è unico, ma il titolo di ammissione conseguito in istituto di un dato tipo prevale, entro ognuna delle categorie previste dal precedente articolo, per l'ammissione ad istituti di quel tipo, sui titoli di ammissione conseguiti in istituto di tipo diverso.

Art. 8.

La promozione o idoneità conseguita nel ginnasio inferiore o nei corsi inferiori dell'istituto tecnico o magistrale può esser ritenuta valida per l'inscrizione alla classe corrispondente di istituto di tipo diverso, purchè nella classe cui si chiede l'inscrizione esistano ancora posti disponibili e subordinatamente al parere favorevole ed inappellabile del Consiglio di classe, il quale ha facoltà di sottoporre l'aspirante ad un esperimento per accertare se egli sia in grado di seguire utilmente il nuovo corso.

La stessa norma è applicabile agli ammessi alla 4ª classe del ginnasio che aspirino ad essere inscritti alla 4ª classe del corso inferiore di istituto tecnico o magistrale.

L'ammissione al liceo scientifico o al corso superiore di istituto tecnico o magistrale vale indifferentemente per la inscrizione in uno di tali istituti.

I titoli di inscrizione a classi inferiori di altro istituto medio possono ritenersi validi per l'inscrizione alle corrispondenti classi di scuola complementare, sempre subordinatamente al parere del Consiglio di classe.

Il Consiglio di classe può, inoltre, con deliberazione inappellabile, e previo eventuale esperimento, accordare l'inscrizione, subordinatamente alla disponibilità di posti, in base al risultato solo parzialmente favorevole di esame superiore a quello che dà accesso alla classe.

Art. 9.

La formazione delle classi aggiunte nelle scuole complementari si effettua dapprima per le classi 2ª e 3ª.

Il numero delle iscrizioni alla 1ª classe si ridurrà, eventualmente, tenendo conto dei criteri stabiliti nell'art. 6, in modo da non oltrepassare complessivamente il numero massimo di classi consentito dall'art. 36 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Art. 10.

Le città in cui esistono più istituti dello stesso tipo sono divise in zone agli effetti delle inscrizioni.

Il Provveditore agli studi convocherà tempestivamente, sotto la presidenza sua o del preside più anziano da lui delegato, i presidi degli istituti interessati per la determinazione delle zone di cui al comma precedente.

Nel caso di eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili negli istituti della città, i presidi degli istituti interessati si adunano, sotto la presidenza del più anziano, per procedere a una graduatoria unica a norma dell'art. 6; dopo di che distribuiscono, proporzionalmente, gli inscritti negli istituti delle singole zone, tenendo conto dei desideri espressi nelle domande o della residenza nella zona e sempre subordinatamente alla capacità dei locali o a particolari ragioni di opportunità.

Art. 11.

Le domande non accolte per mancanza di posti disponibili, purchè presentate nei termini prescritti dall'art. 1, possono, insieme coi documenti relativi, essere trasmesse, su richiesta degli interessati, al preside di altro istituto in cui si presuma possibile la inscrizione.

Art. 12.

Ogni alunno è fornito, a cura dell'istituto, di una pagella scolastica, nella quale sono registrati i dati di stato civile, la provenienza scolastica, i voti degli scrutini bimestrali, i risultati dello scrutinio finale e degli esami, la classificazione annuale di educazione fisica, i versamenti delle tasse o la relativa deliberazione di esonero, e gli eventuali provvedimenti disciplinari.

La pagella è consegnata all'alunno alla fine di ogni bimestre per la controfirma del padre, o di chi ne fa le veci, e gli è definitivamente rilasciata all'inizio dell'anno scolastico successivo o al momento del passaggio ad altro istituto o dell'abbandono della scuola.

Art. 13.

I documenti relativi alle inscrizioni sono conservati nell'archivio dell'istituto finchè l'alunno vi rimanga inscritto e per cinque anni successivi; dopo di che sono tenuti per un altro anno a disposizione degli interessati.

Art. 14.

I titoli di studio conseguiti nelle scuole medie governative della Repubblica di San Marino, o in scuole italiane all'estero aventi riconoscimento legale, sono validi per la iscrizione ad istituti del Regno, anche se di tipo diverso, previo eventuale esperimento sulle materie o prove che siano indicate dal Consiglio di classe in base a una complessiva valutazione dei programmi svolti nella scuola di provenienza.

L'inscrizione è concessa per la classe corrispondente a quella cui il titolo presentato avrebbe dato accesso nella scuola di provenienza, tenuto conto della durata complessiva degli studi e subordinatamente al requisito dell'età che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi nel Regno a partire dai dieci anni.

E' del pari consentita, sempre subordinatamente al requisito dell'età, l'inscrizione a istituti medi d'istruzione di giovani provenienti dall'estero, i quali provino, con titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'ammissione o idoneità alla classe cui aspirano.

Il Consiglio di classe delibera, nel caso di cui al comma precedente, sull'accoglimento della domanda e può sottoporre l'aspirante ad un esperimento sulle materie o prove da stabilirsi; tale deliberazione, provvisoriamente esecuto-

ria, è soggetta alla ratifica del Ministero, sentito il parere della Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione sul carattere legale della scuola estera che ha rilasciato il titolo.

Per l'ammissione alla 1ª classe di istituti medi di primo grado si prescinde dal giudizio sull'equipollenza del titolo presentato purchè risulti che questo, nel paese di origine, corrispondeva ad un corso di studi valido per l'ammissione a scuole medie.

Capo II. — *Della frequenza e delle assenze.*

Art. 15.

Una stessa classe non può essere frequentata per più di due anni.

Ove non siasi proceduto allo scrutinio finale a causa di assenze giustificate, il Consiglio di classe può consentire la inscrizione per un terzo anno.

I giovani, che, prima del 15 marzo, cessino dal frequentare l'istituto in cui sono inscritti, perdono la qualità di alunni di scuola pubblica.

Art. 16.

Gli alunni che siano stati assenti dalle lezioni non possono essere riammessi all'istituto se non previa dichiarazione orale o scritta del padre, o di chi ne fa le veci, circa i motivi dell'assenza.

Il preside può, nonostante tale dichiarazione, ritenere non giustificate le assenze, i cui motivi gli sembrino irrilevanti o inattendibili, ma, in tal caso, deve informarne il padre o chi ne fa le veci, il quale ha diritto di essere udito per fornire ulteriori elementi di giudizio.

Art. 17.

Prima di consentire la riammissione, nel caso di cui all'articolo precedente e in quello della sospensione di cui all'art. 19, il preside ha facoltà di invitare il padre, o chi ne fa le veci, a presentarsi personalmente per dare informazioni o chiarimenti sulle assenze, e in genere, sulla condotta degli alunni.

Art. 18.

L'alunno che, al principio o durante il corso dell'anno scolastico, passi da un istituto ad un altro, nel quale si insegni una lingua straniera diversa da quella di cui egli abbia iniziato lo studio nell'istituto di provenienza, o il giovane proveniente da scuola privata o paterna, che domandi la inscrizione in base a un titolo conseguito con approvazione in una lingua straniera diversa da quella che si insegna nell'istituto, può, per deliberazione motivata e inappellabile del Consiglio di classe, essere dispensato dal frequentare le lezioni della nuova lingua con l'obbligo, però, di sottoporsi, alla fine dell'anno, nell'istituto stesso, all'esame sulla lingua di cui aveva iniziato lo studio.

Capo III. — *Delle punizioni disciplinari.*

Art. 19.

Agli alunni che manchino ai doveri scolastici, od offendano la disciplina, il decoro, la morale, anche fuori della scuola, sono inflitte, secondo la gravità della mancanza, le seguenti punizioni disciplinari:

a) ammonizione privata o in classe;
b) allontanamento dalla lezione;
c) sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore ai cinque giorni;
d) sospensione fino a quindici giorni;
e) esclusione dalla promozione senza esame o dalla sessione di primo esame;
f) sospensione fino al termine delle lezioni;
g) esclusione dallo scrutinio finale e da entrambe le sessioni di esame;
h) espulsione dall'istituto;
i) espulsione da tutti gli istituti del Regno.

Art. 20.

Per mancanza ai doveri scolastici, per negligenza abituale e per assenze ingiustificate, si infliggono le punizioni di cui alle lettere *a*) e *b*).

Per fatti che turbino il regolare andamento della scuola si infliggono le punizioni di cui alle lettere *c*) e *d*).

Per offese al decoro personale, alla religione e alle istituzioni si infliggono le punizioni di cui alle lettere *d*), *e*) e *f*).

Per offese alla morale e per oltraggio all'istituto o al corpo insegnante si infliggono le punizioni di cui alle lettere *g*), *h*) e *i*).

Nei casi previsti dai tre commi precedenti, qualora concorrano circostanze attenuanti, e avuto riguardo al profitto e alla precedente condotta, può essere inflitta la punizione di grado inferiore a quello rispettivamente stabilito.

In caso di recidiva, o qualora le mancanze previste dai commi precedenti assumano particolare gravità, o abbiano carattere collettivo, può essere inflitta la punizione di grado immediatamente superiore.

Art. 21.

L'alunno che incorra nelle punizioni di cui alle lettere *d*) e seguenti dell'art. 19 perde il beneficio dell'esonero dalle tasse.

La sospensione fino al termine delle lezioni importa l'esclusione dalla promozione senza esame o dalla sessione di primo esame.

L'esclusione dallo scrutinio o da entrambe le sessioni di esame importa la sospensione fino al termine delle lezioni.

L'alunno espulso dall'istituto non è ammesso, per l'anno scolastico in corso e per quello successivo, in alcun istituto Regio o pareggiato per frequentarne le lezioni o per sostenervi esami, e non può essere riammesso all'istituto in cui la punizione fu inflitta se non previa deliberazione favorevole del Collegio dei professori.

L'espulsione da tutti gli istituti del Regno ha effetto per tre anni, e importa, per sempre, il divieto di inscriversi e di presentarsi ad esami nell'istituto in cui la punizione fu inflitta.

Art. 22.

Le punizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 19 sono inflitte dal professore; quella di cui alla lettera *c*) è inflitta dal preside; quella di cui alla lettera *d*) dal Consiglio di classe.

Le altre punizioni vengono deliberate dal Collegio dei professori su proposta del preside o del Consiglio di classe.

Qualora sia proposta l'applicazione delle punizioni di cui alle lettere *h*) e *i*), il Collegio dei professori, negli istituti di doppio grado, si adunerà in seduta plenaria.

L'autorità competente ad infliggere punizioni di un dato grado può sempre infliggere quelle di grado inferiore.

Art. 23.

Le punizioni di cui alle lettere *a*), *e*), *g*), *h*) e *i*) possono essere pronunciate anche per mancanze commesse durante le sessioni di esame o nell'intervallo fra le medesime.

In tal caso esse sono inflitte, rispettivamente, dal presidente o dalla Commissione di esame, e sono applicabili anche a candidati provenienti da scuola privata o paterna.

Art. 24.

Delle punizioni di cui alle lettere *c*) e seguenti dell'art. 19 deve essere data comunicazione al padre, o a chi ne fa le veci.

Della sospensione superiore a tre giorni e delle punizioni di cui alle lettere *d*) e seguenti deve essere fatta menzione nella pagella scolastica.

La notizia delle punizioni di cui alle lettere *h*) e *i*) è affissa nell'albo dell'istituto e, dopo la decisione sull'eventuale ricorso di cui all'articolo seguente, comunicata al Ministero per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

Art. 25.

Contro le punizioni di cui alle lettere *e*) e seguenti dell'art. 19 è ammesso il ricorso alla Giunta per l'istruzione media, entro dieci giorni dalla ricevuta comunicazione.

CAPO IV. — *Disposizioni transitorie.*

Art. 26.

I giovani forniti di un titolo di ammissione a scuole medie conseguito in conformità del precedente ordinamento conservano il diritto alla inscrizione alla classe corrispondente nel nuovo ordinamento secondo la durata degli studi; ma la loro inscrizione è subordinata al parere favorevole del Consiglio di classe il quale potrà sottoporli ad un esperimento per accertare la loro idoneità a seguire il nuovo corso.

Art. 27.

La disposizione di cui all'art. 18 è applicabile anche agli alunni inscritti in un istituto Regio o pareggiato che abbiano iniziato nell'istituto stesso lo studio di una lingua straniera diversa da quella, il cui insegnamento effettivamente s'impartisca nella classe frequentata.

TITOLO II.

ESAMI.

CAPO I. — *Delle sessioni di esame.*

Art. 28.

La sessione di primo esame negli istituti medi d'istruzione si tiene nel mese di luglio.

Il Ministero può consentire tuttavia che, nelle città sedi di esami di maturità e di abilitazione, gli esami di ammissione, idoneità e licenza abbiano inizio nella terza decade di giugno.

Una seconda sessione ha luogo nella prima quindicina di ottobre per i candidati ammessi alla riparazione, e per quelli che non abbiano potuto sostenere o compiere l'esame nella prima sessione; in quest'ultimo caso, l'assenza dev'essere giustificata al presidente della Commissione, che giudicherà dell'attendibilità dei motivi addotti.

Le prove dalle quali il candidato sia stato assente per motivi riconosciuti attendibili non si computano agli effetti dell'ammissibilità alla riparazione.

Art 29.

Per la promozione non c'è sessione di primo esame, tenendone luogo lo scrutinio finale.

Le prove di riparazione per la promozione si danno nella sessione autunnale degli esami di idoneità.

Art. 30.

I candidati riprovati nella sessione di riparazione, o in quella delle due sessioni che sia stata la sola per essi utile, debbono, ripresentandosi all'esame negli anni seguenti, ripetere tutte le prove.

Art. 31.

L'esame di abilitazione tecnica può essere diviso in due parti rispettivamente comprendenti il programma del primo e del secondo biennio.

Alla prima parte dell'esame di abilitazione tecnica possono essere ammessi coloro che abbiano conseguito la promozione o l'idoneità alla 3ª classe superiore.

L'esame sostenuto sulla prima parte non ha effetto alcuno se non sia completato, con l'esame sulla seconda parte, entro i due anni scolastici successivi.

Il candidato che, presentatosi all'esame generale di abilitazione tecnica superi tutte le prove delle materie o gruppi di materie pertinenti alla prima parte, s'intende in questa approvato.

CAPO II. — *Dell'ammissione ad esami.*

Art. 32.

I candidati ad esame di ammissione alla 1ª classe di istituto medio d'istruzione di primo grado e i candidati privatisti ad esami di ammissione ad altre classi, o ad esami di idoneità e di licenza, debbono presentare domanda al preside dell'istituto presso il quale intendono sostenere l'esame almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'inizio delle prove.

La domanda in carta legale deve essere corredata dei seguenti documenti, debitamente legalizzati ove occorra:

1° atto di nascita;

2° attestato d'identità personale costituito da tessera postale di riconoscimento o da altri documenti o garanzie che il preside riconosca equivalenti;

3° titolo di studio eventualmente prescritto;

4° certificato di rivaccinazione o di sofferto vaiuolo;

5° documenti comprovanti il pagamento della tassa di esame o il diritto all'esonero.

Art. 33.

Gli alunni di istituto Regio o pareggiato sono inscritti d'ufficio agli esami di promozione e a quelli di ammissione alla 4ª classe ginnasiale.

Per gli altri esami di ammissione e per quelli di licenza, essi debbono presentare al preside domanda in carta legale con i documenti comprovanti il pagamento della tassa, o con la domanda di esonero.

Le domande degli alunni di ginnasio isolato, candidati ad esame di ammissione al liceo, sono indirizzate al preside del liceo scelto da essi come sede di esame, e sono trasmesse al liceo stesso per cura del preside del ginnasio.

Art. 34.

I candidati ad esami di maturità ed abilitazione provenienti da scuola privata o paterna debbono, entro il 31 maggio, presentare domanda al preside di uno degli istituti del tipo cui corrisponde l'esame, e s'intendono aggregati all'istituto stesso agli effetti dell'assegnazione della sede di esame.

Alla domanda in carta legale, corredata dei documenti di cui all'art. 32, possono essere allegati i certificati di esami eventualmente sostenuti dopo il conseguimento del titolo obbligatoriamente richiesto per l'inscrizione all'esame e ogni altro titolo di studio di cui il candidato sia eventualmente fornito.

I candidati provenienti da istituto Regio o pareggiato presentano al preside rispettivo la sola domanda in carta legale con la documentazione dell'avvenuto pagamento della tassa o con la domanda di esonero.

I candidati ad esame di abilitazione magistrale debbono presentare anche il certificato medico di cui all'art. 2.

Art. 35.

I candidati ad esame di idoneità ai documenti di cui all'art. 32 uniscono, entro il termine stabilito dal preside, il programma degli studi compiuti di cui all'art. 10 del R. decreto 14 ottobre 1923, n. 2345.

I candidati ad esami di ammissione alla 4ª classe ginnasiale o ad istituti di secondo grado, di licenza, di maturità e di abilitazione presentano al preside dell'istituto che ha ricevuto la domanda, ed entro il termine dal preside stesso stabilito, la dichiarazione scritta di cui all'art. 11 del citato R. decreto; e, se alunni, la pagella dell'ultimo anno, se provenienti da scuola privata o paterna, un'attestazione del direttore della scuola privata o dell'insegnante che li ha privatamente istruiti circa i programmi svolti e il metodo seguito.

Il preside trasmette i documenti di cui ai due commi precedenti alla Commissione esaminatrice, prima che questa inizi le operazioni di esame.

Art. 36.

All'esame di ammissione alla 1ª classe di istituti d'istruzione media di primo grado, compresa la scuola complementare, possono presentarsi coloro che compiano nell'anno in corso il decimo anno di età.

Art. 37.

Possono sostenere la prova integrativa per l'ammissione alla 1ª classe del ginnasio, e del corso inferiore di istituto tecnico o magistrale i candidati che abbiano superato tutte le altre prove prescritte.

Coloro che non superino la prova integrativa o non si presentino ad essa, ottengono soltanto l'ammissione a scuola complementare.

Coloro che abbiano conseguito nella sessione di primo esame il diploma di ammissione a scuola complementare possono sostenere nella sessione autunnale, presso uno degli istituti di cui al comma primo, la prova integrativa per la inscrizione agli istituti stessi e, ove la superino, sono considerati, agli effetti dell'inscrizione, come approvati nella sessione di primo esame.

Art. 38.

Gli alunni che, nello scrutinio finale, non riportino almeno otto decimi nel voto di condotta sono esclusi dalla promozione senza esame.

Gli alunni che non riportino almeno sei decimi nello scrutinio finale per la condotta sono esclusi dalle prove di riparazione per la promozione e dalla prima sessione per tutti gli altri esami, compresi quelli di maturità e abilitazione.

Contro la esclusione di cui al comma precedente è ammesso il ricorso, analogamente al disposto dell'art. 19.

Sono parimenti esclusi dalla prima sessione di qualsiasi esame gli alunni che, nello scrutinio finale, non riportino almeno cinque decimi del massimo dei punti da assegnarsi per il profitto.

Art. 39.

Alla sessione autunnale di esami sono ammessi soltanto coloro che, nello scrutinio finale per la promozione, o nella sessione di primo esame, siano stati riprovati in non più di due delle materie o gruppi di materie di cui alla tabella A.

A tale effetto non si computano le materie facoltative, la calligrafia, la musica, il canto corale e la danza.

Art. 40.

Non possono presentarsi ad esami di idoneità nei ginnasi, nelle scuole complementari e nei corsi inferiori di istituto tecnico o magistrale se non coloro che abbiano conseguito il diploma di ammissione alla 1ª classe di istituti medi di primo grado, compresa la scuola complementare, tanti anni prima quanti corrispondono alla durata normale del corso rispettivo.

Lo stesso intervallo è prescritto per coloro che si presentino ad esame di ammissione alla 4ª ginnasiale, al liceo classico, scientifico o femminile, o al corso superiore di istituto tecnico o magistrale, e di licenza dalla scuola complementare, ma in tal caso può tener luogo del possesso del diploma di ammissione predetto, il requisito dell'età corrispondente alla durata normale degli studi per l'accesso all'esame di cui trattasi.

A tale effetto, si presuppone, anche per l'ammissione al liceo scientifico o femminile, un corso inferiore della durata di quattro anni.

Art. 41.

Non possono presentarsi ad esami di idoneità nei licei o nei corsi superiori di istituto di secondo grado, di abilitazione o maturità, e di licenza dal liceo femminile, se non coloro che abbiano conseguito l'ammissione al corrispondente corso superiore o al liceo, tanti anni prima quanti corrispondono alla durata normale degli studi.

I giovani forniti di un titolo di ammissione a liceo, o a corso superiore, di tipo diverso da quello cui corrisponde l'esame di maturità o di abilitazione, possono presentarsi agli esami stessi dopo un intervallo corrispondente ad una eguale durata complessiva degli studi, tenuto conto della differenza dei singoli corsi.

Art. 42.

Possono presentarsi ad esami d'idoneità nei ginnasi inferiori e nei corsi inferiori dell'istituto tecnico o magistrale o ad esami di ammissione alla 4ª classe ginnasiale a liceo o a corso superiore, col beneficio dell'anticipazione di un anno rispetto all'intervallo prescritto:

a) coloro che abbiano conseguito l'ammissione ad istituto medio di primo grado, esclusa la scuola complementare, con una media generale assoluta di otto decimi e purchè, se alunni di scuola pubblica, abbiano conseguito la promozione per effetto di scrutinio finale alle classi successive;

b) coloro che abbiano conseguito, rispettivamente per scrutinio finale o nella sessione di primo esame, la promozione o idoneità a classe successiva alla 1ª con una media generale assoluta di otto decimi.

Art. 43.

Il beneficio dell'abbreviazione di un anno, rispetto all'intervallo prescritto per l'inscrizione ad esami d'idoneità nei licei e nei corsi superiori e a quelli di maturità o abilitazione, è dato:

a) a coloro che compiano almeno diciannove anni di età nell'anno in corso;

b) a coloro che abbiano conseguito l'ammissione al liceo o al corso superiore nella sessione di primo esame con una media generale assoluta di otto decimi purchè, se alunni, abbiano conseguito la promozione per effetto di scrutinio finale alle classi successive;

c) a coloro che abbiano conseguito, rispettivamente per scrutinio finale o nella sessione di primo esame, la promozione o idoneità a classe successiva alla 1ª con una media generale assoluta di otto decimi.

Art. 44.

E' consentito, subordinatamente alla decorrenza dell'intervallo prescritto, sostenere nello stesso anno, ma non nella stessa sessione, due diversi esami, anche in istituti di diverso tipo.

A tale effetto lo scrutinio finale per le promozioni non si considera come sessione di esame.

L'alunno d'istituto Regio o pareggiato può presentarsi ad esami di idoneità o di ammissione solo per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da lui frequentata o ad esami di licenza con cui si chiuda la classe immediatamente successiva a quella da lui frequentata, purchè, nell'uno e nell'altro caso, abbia ottenuto da questa la promozione per effetto di scrutinio finale.

Agli effetti dell'art. 6, l'alunno di cui al precedente comma conserva la sua qualità di alunno di istituto Regio o pareggiato ed è graduato secondo l'ordine prescritto nell'articolo stesso in base ai voti riportati nell'esame sostenuto e, per la condotta, al voto di scrutinio finale.

Art. 45.

Per la licenza dal liceo femminile è consentita l'abbreviazione di un anno a favore delle candidate che compiano venti anni nell'anno in corso.

Art. 46.

Coloro che, nell'anno in corso, compiano i ventitrè anni di età sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo e della presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.

I candidati dispensati dalla presentazione di titoli di ammissione inferiori debbono sottoporsi ad eventuali prove sulle materie non comprese nel programma dell'esame a cui si presentano, ma comprese in quello del corso inferiore cui corrisponde il titolo normalmente richiesto, qualora non dimostrino altrimenti di possedere adeguata preparazione nelle materie stesse.

Art. 47.

Sono dispensati dalla presentazione del titolo di ammissione ad istituti di secondo grado, coloro che presentino un titolo di studio conseguito in scuole governative non dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, il quale sia, a questo particolare effetto, riconosciuto equipollente al titolo prescritto, e sempre chè dal conseguimento del titolo stesso sia trascorso l'intervallo d'obbligo, oppure la durata degli studi compiuti corrisponda complessivamente alla durata del corso di cui si tratta.

L'equipollenza di cui al comma precedente è dichiarata dal Ministero, udita la Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione, in seguito a richiesta dell'Ente da cui la scuola dipende; tale dichiarazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione ed ha valore di massima.

In caso d'urgenza, la richiesta può essere fatta dall'interessato direttamente al Collegio dei professori, che ha facoltà di dichiarare l'equipollenza; tale dichiarazione, provvisoriamente esecutoria, è soggetta a ratifica del Ministero, udita la Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Il beneficio di cui al presente articolo spetta senz'altro agli allievi della Regia accademia navale.

Il candidato ammesso ad un esame in base a titolo diverso da quello legale deve essere sottoposto, nell'esame stesso, alle eventuali prove di cui al secondo comma dell'art. 46.

Art. 48.

I candidati provenienti da scuole medie governative della Repubblica di San Marino, o da scuole italiane all'estero aventi riconoscimento legale, sono considerati come provenienti dalla classe degli istituti medi del Regno corrispondente a quella da essi frequentata, sempre subordinatamente al requisito dell'età corrispondente alla durata normale degli studi nel Regno a partire dal decimo anno di età.

Art. 49.

I candidati che abbiano seguito studi all'estero sono ammessi a qualsiasi esame con dispensa dall'obbligo di presentare titoli di studio inferiori, purchè abbiano rispettivamente l'età corrispondente a quella di chi abbia seguito il corso normale degli studi medi nel Regno a partire dai dieci anni.

Art. 50.

I giovani forniti di un titolo di maturità o abilitazione possono presentarsi all'esame per il conseguimento di un titolo diverso dopo un eventuale intervallo corrispondente alla differenza nella durata complessiva degli studi.

Art. 51.

Le alunne dei Conservatori toscani, dei Reali collegi di Montagnana e « Uccellis » di Udine, dei Regi educandati femminili « SS. Annunziata » di Firenze, « Collegio reale delle fanciulle » di Milano, « Maria Adelaide » di Palermo, « Real collegio agli Angeli » di Verona, « Educatorio della Provvidenza » di Torino, dei Reali educandati di Napoli, dell'Istituto froebeliano e dell'Istituto Suor Orsola Benincasa della stessa città, qualora vi abbiano seguito un corso d'istituto medio di istruzione secondo l'ordinamento stabilito dal R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e vi abbiano conseguito l'ammissione alla 1ª classe del corso superiore, sono ammesse, dopo il prescritto intervallo, all'esame di maturità o abilitazione, con dispensa dalla presentazione del titolo inferiore.

Parimenti, i titoli di promozione o ammissione conseguiti dalle alunne predette sono validi per la inscrizione alle classi corrispondenti d'istituti Regi o pareggiati.

Le disposizioni dei due commi precedenti si applicano anche agli allievi dei collegi militari.

Le stesse disposizioni possono inoltre essere estese, per decreto ministeriale, agli alunni degl'istituti magistrali privati mantenuti da Opere od Associazioni che abbiano per loro fine statutario l'istituzione di scuole italiane all'estero e la preparazione di maestri per le scuole stesse.

CAPO III. — *Delle sedi di esami.*

Art. 52.

Gli esami di ammissione, idoneità, promozione e licenza hanno luogo presso tutti gli istituti Regi e pareggiati.

Art. 53.

Gli esami di maturità propri del liceo classico si tengono presso le quaranta sedi di cui alla tabella *B*.

Gli esami di maturità propri del liceo scientifico si tengono presso le venti sedi di cui alla tabella *C*.

Gli esami di abilitazione tecnica hanno luogo nelle città capoluogo di provincia, o, quando in esse manchi un istituto tecnico Regio o pareggiato, in altra città della provincia che sia sede d'istituto tecnico.

Gli esami di abilitazione magistrale hanno luogo nelle città sedi di Provveditorato agli studi.

Art. 54.

Le prove scritte di esami di maturità e abilitazione si svolgono, oltre che nelle sedi di esame, negli istituti che saranno indicati con ordinanza ministeriale.

Almeno uno dei componenti la Commissione giudicatrice si recherà negli istituti, di cui al comma precedente, per assistere allo svolgimento delle prove scritte.

Art. 55.

Gli alunni di istituto Regio o pareggiato sostengono gli esami di ammissione e licenza, e le eventuali prove di riparazione per la promozione, nell'istituto stesso, salvo che si tratti di alunni di ginnasio isolato, per i quali dispone l'ultimo comma dell'art. 33.

Per i candidati provenienti da scuola privata o paterna la scelta della sede è libera; essi non possono tuttavia presentarsi ad esami di licenza, ammissione od idoneità se non in istituti in cui la lingua d'insegnamento corrisponda a quella da essi studiata.

Negli esami di abilitazione e maturità, qualora manchi un commissario abilitato per la lingua straniera studiata dal candidato, si provvede a norma dell'art. 72.

Art. 56.

Gli alunni di istituto Regio o pareggiato sostengono gli esami di abilitazione o maturità davanti alla Commissione della circoscrizione cui è assegnato il proprio istituto con la ordinanza di cui all'art. 54.

La scelta della sede di esame per i provenienti da scuola privata o paterna è libera, ma il candidato dovrà dichiarare nella domanda i motivi della scelta.

Art. 57.

Nelle città sedi di più istituti dello stesso tipo si tiene conto, agli effetti della distribuzione dei candidati ad esami di idoneità, ammissione e licenza, delle zone stabilite a norma dell'art. 10 e, in caso di eccessiva affluenza a un dato istituto, i presidi degli istituti dello stesso tipo si adunano per addivenire ad un'equa distribuzione dei candidati in eccedenza, secondo i criteri che ritengano opportuni.

Art. 58.

In una stessa sede di esame di maturità o di abilitazione può essere costituita più di una Commissione, avuto riguardo al numero dei candidati.

In questo caso, ove particolari ragioni di opportunità lo consiglino, la nuova Commissione può essere convocata anche in città diversa da quella designata come sede di esame.

Prima dell'inizio della sessione, i presidenti delle Commissioni appartenenti alla stessa sede, si riuniranno, sotto la presidenza del più anziano, per stabilire i criteri da seguire nelle operazioni e nei giudizi di esame.

Art. 59.

Nelle città sedi di più Commissioni, i presidi distribuiscono di comune accordo fra le varie Commissioni i candidati agli esami di maturità o di abilitazione secondo i criteri che ritengano opportuni.

Art. 60.

Tutte le prove di uno stesso esame, comprese quelle per la eventuale riparazione, debbono essere sostenute nella medesima sede.

Per circostanze di eccezionale gravità è consentito il trasferimento ad altra sede determinata, purchè il preside o, per l'esame di maturità e di abilitazione, il presidente della Commissione della sede di provenienza rilasci apposito nulla osta con la dichiarazione che i motivi addotti sono attendibili.

I documenti relativi al candidato trasferito sono trasmessi d'ufficio al preside della nuova sede e, in luogo di essi, è conservata la domanda legale di trasferimento.

Art. 61.

Gl'istituti pareggiati sono sedi di esami di licenza soltanto per i propri alunni.

E' in facoltà del Provveditore mandare negl'istituti pareggiati un commissario per gli esami, scelto tra i professori del ruolo *A*.

Il commissario vigila sulla regolarità delle inscrizioni e sullo svolgimento degli esami, e al termine della sessione trasmette al Ministero una relazione sull'andamento dell'istituto.

CAPO IV. — *Delle Commissioni esaminatrici.*

Art. 62.

Le Commissioni per l'esame di ammissione alla 1ª classe d'istituti medi di primo grado sono nominate dal Provveditore, su designazione del preside, e sono composte di professori delle prime due classi dell'istituto e di un maestro elementare scelto in un elenco compilato dal Regio ispettore scolastico per ogni circoscrizione.

Art. 63.

Le Commissioni per gli altri esami di ammissione sono nominate dal Provveditore e sono composte:

a) di professori del corso cui dà accesso l'esame;

b) di un professore di materie letterarie del corso inferiore;

c) di professori del corso inferiore per le materie che siano comprese nel programma di esame, ma il cui studio non prosegua nel corso superiore.

Rispetto alla 4ª ginnasiale è considerato come corso inferiore il ginnasio inferiore, e rispetto al liceo il ginnasio superiore.

Rispetto al liceo scientifico è considerato corso inferiore il corso inferiore dell'istituto tecnico o il ginnasio superiore.

Rispetto al liceo femminile è considerato come corso inferiore il corso inferiore dell'istituto magistrale.

Art. 64.

La Commissione per l'esame di idoneità è nominata dal preside e composta di professori della classe cui il candidato aspira e di un professore della classe immediatamente inferiore.

Art. 65.

Le Commissioni per gli esami di licenza sono nominate dal preside e composte di professori dell'istituto.

Art. 66.

Nelle Commissioni debbono essere rappresentate tutte le materie comprese nel programma di esame; il numero dei componenti dev'essere proporzionato all'importanza dell'istituto e al numero presumibile dei candidati e non può mai essere inferiore a tre compreso il presidente, che sarà il preside o un professore da lui delegato.

Alla sostituzione dei commissari che per qualsiasi ragione vengano a mancare provvede il preside o Provveditore rispettivamente competente.

Art. 67.

La Commissione per gli esami di abilitazione magistrale è nominata dal Ministero ed è composta:

a) di un preside, di tre professori d'istituto magistrale e di un professore di altro istituto medio di secondo grado, scelti su designazione fatta dal Provveditore entro il 15 maggio;

b) di un direttore didattico pure designato dal Provveditore entro il termine predetto;

c) di un professore della facoltà di lettere e filosofia o d'istituto superiore di magistero, che presiede la Commissione.

Art. 68.

La Commissione per gli esami di abilitazione tecnica è nominata dal Ministero ed è composta:

a) di un preside e di quattro professori d'istituto tecnico, dei quali due di altra Provincia, scelti negli elenchi che i Provveditori avranno trasmesso entro il 15 maggio;

b) di due agrimensori, o di due ragionieri che partecipano alle operazioni di esame rispettivamente per i candidati aspiranti all'abilitazione in agrimensura o in ragioneria.

La Commissione è presieduta dal preside.

Art. 69.

Le Commissioni per gli esami di maturità sono nominate dal Ministero e composte:

a) di un preside e di tre professori di istituti medi di secondo grado, scelti su designazione fatta dal Provveditore entro il 15 maggio;

b) di due professori universitari, uno della facoltà di lettere e filosofia o di giurisprudenza e uno della facoltà di scienze;

c) di un insegnante d'istituto privato o, in mancanza di questo, di una persona estranea all'insegnamento.

La Commissione è presieduta dal professore universitario più anziano.

Art. 70.

La composizione delle Commissioni di nomina ministeriale è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

I Commissari che vengano a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dal Provveditore con altri commissari scelti possibilmente dalle categorie indicate nell'articolo precedente.

Art. 71.

Al preside chiamato a far parte di una Commissione di esame, spetta la vice-presidenza.

Nelle Commissioni di esame di cui all'art. 68 la vice-presidenza spetta al professore più anziano.

Il vice-presidente sostituisce il presidente in tutto e per tutti gli effetti.

Art. 72.

Per le operazioni di esame nelle materie, il cui insegnamento è conferito soltanto per incarico, o per cui eventualmente nessuno dei commissari sia fornito della relativa abilitazione, e nei casi previsti dagli articoli 18 e 55, ultimo comma, il presidente può incaricare un commissario che egli riconosca idoneo, o chiamare a far parte della Commissione un professore idoneo, possibilmente del luogo, come commissario aggregato.

Art. 73.

Le Commissioni si suddividono in Sottocommissioni, presiedute dal presidente o da un suo delegato, di almeno tre componenti, compreso il presidente.

Art. 74.

Ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità e abilitazione è corrisposto un compenso giornaliero di L. 25 dal giorno precedente l'inizio degli esami a quello seguente la chiusura della sessione, oltre l'indennità di missione e il rimborso delle spese di viaggio.

Al commissario aggregato di cui all'art. 72 spetta lo stesso trattamento stabilito per gli altri commissari limitatamente al periodo per il quale avrà prestato l'opera sua computandosi a tale effetto il giorno precedente e quello seguente alla sua partecipazione ai lavori della Commissione.

Agli estranei è fatto, per ciò che riguarda l'indennità di missione e il rimborso delle spese di viaggio, un trattamento eguale a quello previsto per i funzionari del grado 8° di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Analogamente al disposto del comma primo ai maestri elementari chiamati a far parte delle Commissioni di cui all'art. 62 è dato un compenso giornaliero di L. 15.

Al pagamento delle indennità e dei compensi, di cui nel presente articolo e in quello seguente, si provvede con fondi messi a disposizione del Provveditore agli studi o di un preside di istituto di secondo grado.

Un segretario di istituto di istruzione media è posto a disposizione della presidenza della Commissione per tutta la durata dei lavori e gli saranno corrisposti premi di operosità se sia costretto a dare prestazioni oltre l'orario d'ufficio.

Art. 75.

Il commissario che abbia privatamente istruito un candidato deve dichiararlo, ed astenersi dalla proposta e dalla scelta del tema, dalla discussione e dal voto riguardanti il candidato stesso.

Negli esami di maturità i professori di istituto Regio o pareggiato debbono astenersi dalla discussione e dal voto riguardanti i propri alunni.

Art. 76

La disposizione dell'art. 23 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, che fa obbligo ai professori universitari di partecipare alle Commissioni per gli esami di Stato, è estesa ai presidi e professori degli istituti medi.

CAPO V. — *Delle operazioni di esame.*

Art. 77.

Alla fine di ogni bimestre i Consigli di classe si adunano sotto la presidenza del preside o di un suo delegato per la assegnazione dei voti bimestrali, che rappresentano il giudizio degli insegnanti intorno alla diligenza e al grado di profitto raggiunto dall'alunno.

Art. 78.

Il voto di condotta è unico e si assegna, su proposta del professore che nella classe ha un più lungo orario di insegnamento, in base ad un giudizio complessivo sul contegno del l'alunno in classe e fuori di classe, sulla frequenza, salvo il caso di assenze giustificate a norma dell'art. 16, e sulla diligenza.

Art. 79.

Il voto di profitto nei primi tre bimestri si assegna separatamente per ogni prova nelle materie a più prove e per ogni singolo insegnamento nelle materie comprendenti più insegnamenti.

Nell'ultimo bimestre il voto è unico per ciascuna delle materie di cui alla tabella *A*.

I voti si assegnano su proposta dei singoli professori in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici, fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il bimestre.

Se non siavi dissenso, i voti in tal modo proposti si intendono approvati; altrimenti le deliberazioni sono adottate a maggioranza, e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 80.

Lo scrutinio dell'ultimo bimestre ha valore di scrutinio finale.

Nell'assegnazione dei voti si tien conto anche dei risultati degli scrutini precedenti, i quali, però, non possono aver valore decisivo.

Quando per una o più materie si giudichi di non potere assegnare voto a causa di assenze, sebbene giustificate, della relativa deliberazione si fa cenno motivato nel verbale, e, in tal caso, il Consiglio di classe decide, caso per caso, circa l'ammissibilità alla sessione di primo esame, indipendentemente dal disposto dell'art. 38, ultimo comma.

Art. 81.

All'inizio della sessione, la Commissione esaminatrice fa la revisione dei programmi e degli elenchi di letture a norma degli articoli 10 e 11 del R. decreto 14 ottobre 1923, n. 2345.

Art. 82.

Il diario delle prove scritte e grafiche per l'abilitazione e per la maturità è fissato dal Ministero nell'ordinanza annuale sugli esami.

Il diario delle prove scritte e grafiche per gli altri esami è fissato dal preside o dal Provveditore, cui rispettivamente spetti nominare la Commissione esaminatrice.

Art. 83.

Il diario delle prove orali è fissato dalla Commissione.

Per le prove orali debbono farsi due appelli consecutivi nell'ordine stabilito dal presidente della Commissione.

Art. 84.

Sono consentite prove suppletive orali, grafiche o pratiche in caso di assenza per gravissimi motivi che debbono essere immediatamente comunicati al presidente al quale ne spetta la valutazione, e purchè le prove suppletive possano aver luogo prima della chiusura della sessione.

Nella seconda sessione di esami di promozione, idoneità, ammissione e licenza il presidente può anche consentire prove suppletive scritte, e il termine può essere esteso a tutto il mese di ottobre.

Art. 85.

Per le prove scritte degli esami di ammissione, idoneità, promozione e licenza ciascun commissario presenterà al presidente una terna di temi mezz'ora prima dell'inizio della prova.

Fra i temi così presentati, e quelli che vengono formulati durante la discussione, il presidente sceglie tre temi; e fra questi sarà estratto a sorte, in presenza dei candidati, quello da dettarsi per la prova.

Quando siano prescritti due temi, le terne si fanno per coppia di temi.

Per la scelta dei temi delle prove grafiche e pratiche si procede nel modo indicato dai precedenti commi, se non sia altrimenti disposto nei programmi di esame approvati con R. decreto 14 ottobre 1923, n. 2345.

Art. 86.

I temi per le prove scritte e grafiche degli esami di abilitazione e di maturità sono inviati dal Ministero in busta chiusa e suggellata al preside dell'istituto presso il quale ha sede la Commissione.

Il presidente della Commissione li riceve in consegna la mattina di ciascun giorno di esame.

Il presidente, constatata e fatta constatare l'integrità della busta, procede all'apertura di essa in presenza dei candidati.

Della consegna e dell'apertura della busta si fa menzione nel verbale.

Qualora il Ministero rinunci a valersi della facoltà d'inviare i temi, o qualora i temi non giungano tempestivamente a destinazione, si procede a norma dell'articolo precedente.

Art. 87.

La carta per le prove scritte o grafiche degli esami di abilitazione e maturità dev'essere vidimata dal presidente o da uno dei componenti la Commissione esaminatrice appositamente delegato.

L'assistenza durante le prove scritte è fatta da almeno un commissario per aula.

I candidati non debbono comunicare fra loro nè servirsi di appunti o di libri eccettuati i dizionari, codici e prontuari consentiti dalla Commissione.

E' vietato dare spiegazioni sul tema assegnato, il cui originale rimarrà a disposizione dei candidati che volessero consultarlo.

Art. 88.

La prova di dattilografia negli esami di licenza complementare e di ammissione al corso superiore d'istituto tecnico e quella di stenografia negli esami di ammissione al liceo scientifico sono obbligatorie con tutte le conseguenze legali, soltanto per coloro che domandino di esservi sottoposti.

Art. 89.

Le prove orali si fanno a mezzo di interrogazioni o conversazioni su due o più punti del programma, e secondo le norme del R. decreto 14 ottobre 1923, n. 2345, modificato con Regi decreti 23 maggio 1924, n. 858, e 16 ottobre 1924, n. 1923.

E' vietato il sorteggio delle tesi.

Art. 90.

Ciascun candidato deve sostenere tutte le prove orali del gruppo letterario e di quello scientifico rispettivamente in una stessa seduta.

Art. 91.

Dopo la revisione di ciascuna prova scritta, e dopo lo svolgimento di ciascuno dei due gruppi di prove orali di cui all'articolo precedente, uno dei componenti la Sottocommissione, d'accordo con gli altri, esprime per iscritto un giudizio brevemente motivato sul valore delle singole prove.

In caso di dissenso, le ragioni di questo sono registrate a verbale.

Nel giudicare le prove scritte, anche se di materie scientifiche, si terrà conto della chiarezza e della correttezza dell'elaborato anche dal lato ortografico e grammaticale.

Art. 92.

Negli esami che non siano di maturità, di abilitazione, o di licenza, dopo ciascuna seduta di prove orali per i due gruppi di cui all'art. 90, la Sottocommissione si aduna per l'assegnazione del voto che deve essere unico per ogni materia di cui alla tabella *A;* esso è deliberato a maggioranza su proposta del presidente e si desume dai giudizi espressi, a norma dell'articolo precedente, sulle singole prove scritte e orali, tenendo conto del complesso delle prove di ciascun gruppo e delle notizie risultanti dalla pagella scolastica o, in quanto valgano allo scopo, dai documenti di cui gli articoli 34 e 35; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Al termine della sessione, si riunisce la Commissione plenaria per risolvere i casi lasciati sospesi o per ratificare i voti assegnati dalle Sottocommissioni; i voti così ratificati sono definitivi e inappellabili, ma sindacabili dal Ministero agli effetti disciplinari.

Art. 93.

Negli esami di maturità o abilitazione o licenza le Sottocommissioni non si adunano per l'assegnazione dei voti, ma sottopongono alla Commissione plenaria i giudizi motivati di cui all'art. 91.

Nella sessione estiva degli esami predetti la Commissione plenaria, a maggioranza di due terzi dei votanti, in base ai giudizi espressi dalle Sottocommissioni, decide preliminarmente se il candidato sia da dichiararsi maturo, abilitato, o licenziato, o se possa essere ammesso alla sessione di riparazione per ripetere le prove su non più di due materie o gruppi di materie di cui alla tabella *A*.

Nel primo caso, la Commissione assegna, secondo le norme dell'art. 92, i singoli voti che non potranno essere per nessuna materia inferiori a sei decimi; nel secondo caso indica su quali materie debba cadere l'esame di riparazione; nel caso di esclusione dalla riparazione, dichiara che il candidato è definitivamente riprovato.

Nella sessione autunnale degli esami stessi, la Commissione riprende in esame i giudizi pronunciati dalle Sottocommissioni nella sessione estiva e prende visione di quelli pronunciati sulle prove di riparazione, decidendo a maggioranza di due terzi dei votanti, se il candidato sia da dichiararsi maturo, abilitato o licenziato.

Qualora tale decisione sia favorevole vengono assegnati, secondo le norme dell'art. 92, i singoli voti che non potranno essere inferiori a sei decimi; nel caso di riprovazione definitiva non si procede all'assegnazione dei voti.

Art. 94.

L'esito degli esami è pubblicato mediante affissione nell'albo dell'istituto.

Le Commissioni di nomina ministeriale dopo la chiusura della sessione di riparazione presentano una relazione generale al Ministro, nella quale dànno conto dello stato degli studi e della preparazione dei candidati.

Le relazioni che presentino particolare interesse o che sembrino comunque notevoli possono essere pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero.

CAPO VI. — *Dell'annullamento di esami.*

Art. 95.

Spetta al preside annullare singole prove di esami d'ammissione, promozione, idoneità e licenza per irregolarità nella inscrizione o dichiararne la nullità per risoluzione negativa della ammissione condizionata di cui all'art. 131 o per contravvenzione al divieto fatto ai professori di giudicare candidati da essi privativamente istruiti.

Tale facoltà spetta, invece, al Ministero, quando si tratti di esami di maturità o abilitazione.

L'annullamento di singole prove di qualsiasi esame, per frode o per infrazione disciplinare, è pronunciato, durante la sessione, dalla Commissione esaminatrice; dopo la chiusura della sessione, dal preside o, qualora si tratti di esami di maturità o abilitazione, dal Ministero.

Contro i provvedimenti di cui nei commi precedenti è ammesso il ricorso entro dieci giorni al Provveditore agli studi.

L'annullamento di esami, nei casi in cui tale provvedimento è di competenza del preside o della Commissione esaminatrice, può anche essere pronunciato definitivamente dal Provveditore.

Art. 96.

Il Ministero, di sua iniziativa o su proposta delle autorità scolastiche locali, alle quali incombe l'obbligo di denunziare ogni irregolarità di cui siano venute a conoscenza, può procedere all'annullamento collettivo di esami o prove di esame presso un dato istituto e può disporne la rinnovazione.

CAPO VII. — *Dei diplomi e documenti scolastici.*

Art. 97.

I diplomi di licenza e di ammissione sono rilasciati dal preside, previa apposizione della prescritta marca da bollo; i certificati di promozione e idoneità sono rilasciati dal preside nella prescritta carta legale.

I moduli per i diplomi di licenza sono forniti dal Ministero, e il preside è tenuto a renderne conto a ogni richiesta.

Un elenco dei licenziati sarà inviato al Provveditore dopo ciascuna sessione.

Art. 98.

I diplomi di maturità e di abilitazione sono rilasciati dal presidente della Commissione, previa apposizione della prescritta marca da bollo.

I moduli relativi sono forniti dal Ministero nel numero presumibilmente occorrente, e il presidente dovrà, non oltre il 30 novembre, restituire quelli non adoperati o rimasti inservibili per errori di scritturazione o per altra causa.

Un elenco dei diplomati sarà inviato al Ministero dopo la chiusura di ciascuna sessione, unitamente ai registri degli esami.

I diplomi non ritirati entro il 30 novembre saranno conservati dal preside cui fu presentata la domanda di ammissione all'esame.

Art. 99.

Possono essere rilasciati certificati di licenza, abilitazione o maturità, ma non possono essere rilasciati duplicati dei relativi diplomi.

In caso di smarrimento, e purchè l'interessato ne faccia dichiarazione e domanda su carta legale, i diplomi sono sostituiti, a tutti gli effetti, da un certificato rilasciato, per gli esami di licenza, dal preside e, per quelli di maturità e abilitazione, dal Ministero, su carta legale e previa apposizione della marca da bollo prescritta.

Art. 100.

Nessun certificato o diploma può essere rilasciato agli alunni o candidati che non provino di aver adempiuto gli obblighi relativi alla educazione fisica.

Art. 101.

I documenti relativi all'inscrizione ad esami che non siano di maturità e di abilitazione sono conservati nell'archivio dell'istituto per il periodo indicato nell'art. 13.

I documenti relativi alla inscrizione ad esami di maturità ed abilitazione sono restituiti dal presidente della Commissione al preside cui fu presentata la domanda, il quale ne curerà la conservazione per il periodo sopra indicato.

Gli elaborati delle prove scritte, grafiche e pratiche di qualsiasi esame sono conservati per tutto l'anno scolastico successivo nell'istituto presso il quale l'esame si è svolto.

CAPO VIII. — *Disposizione speciale per i mutilati e invalidi.*

Art. 102.

I mutilati o invalidi di guerra e coloro che dalla nascita o per causa sopravvenuta non abbiano la piena capacità funzionale degli organi per sostenere tutte le prove di esame, possono, in seguito a deliberazione motivata della Commissione esaminatrice, ottenere la dispensa totale o parziale dalle singole prove con l'obbligo di sottoporsi, ove sia possibile, ad esperimenti che dalla Commissione siano ritenuti equipollenti, e che consisteranno, secondo i casi, per le prove scritte o grafiche, in colloqui, o in trascrizioni di traduzione o in esecuzioni sulla lavagna per mano di uno degli esaminatori, per le prove orali, in risposte per iscritto da parte dei candidati, e per le prove pratiche, in spiegazioni date a voce o sulla lavagna.

La domanda di dispensa, in carta libera, deve essere presentata contemporaneamente alla domanda di inscrizione agli esami.

I diplomi e certificati, da rilasciarsi ai candidati predetti, con espressa menzione del presente articolo, sono validi agli effetti scolastici, salvo il disposto dell'art. 2 per quanto riguarda l'inscrizione al corso superiore d'istituto magistrale e ferma restando l'eccezione in favore dei ciechi prevista dall'articolo stesso.

Nei diplomi di abilitazione magistrale rilasciati a ciechi deve inoltre esser dichiarato che i diplomi stessi servono unicamente per insegnare negli istituti dei ciechi, secondo le disposizioni speciali in vigore per tali istituti.

CAPO IX. — *Disposizioni transitorie.*

Art. 103.

Finō a quando non avrà avuto svolgimento il programma dell'intero corso, secondo il nuovo ordinamento, gli esami di maturità, abilitazione e licenza avranno luogo con le riduzioni di programma stabilite dalla tabella *D*.

I candidati ripetenti ripresentandosi all'esame nell'anno seguente saranno tenuti a rispondere sui programmi delle classi ai quali l'esame si estese quando fu sostenuto per la prima volta.

Della sufficienza del programma presentato da candidati provenienti da scuola privata o paterna giudicherà la Commissione esaminatrice in analogia al disposto dell'art. 14 del R. decreto 14 ottobre 1923, n. 2345.

Art. 104.

Presso le classi superstiti di sezione fisico-matematica d'istituto tecnico, avranno luogo nel luglio ed ottobre 1925 speciali sessioni di esami di licenza dalla sezione stessa a cui potranno presentarsi anche candidati provenienti da scuola privata o paterna.

Gli alunni delle classi predette possono ottenere la licenza anche in base ai risultati dello scrutinio finale, secondo le norme prima vigenti.

Altre due sessioni dello stesso esame riserbate esclusivamente alle prove di riparazione, per i candidati presentatisi alle sessioni di cui al comma precedente con esito solo parzialmente favorevole, avranno luogo nel luglio e ottobre 1926.

I licenziati dagli istituti industriali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale potranno presentarsi alle sessioni di cui ai commi precedenti per conseguirvi, mediante

prove d'integrazione da stabilirsi in conformità dell'antico ordinamento, la licenza dalla sezione fisico-matematica.

Anche i licenziati dall'istituto nautico saranno ammessi alle sessioni predette per conseguirvi la licenza dalla sezione fisico-matematica in conformità del R. decreto 24 novembre 1921, n. 1966.

Art. 105.

Agli effetti dell'obbligo dell'intervallo e dell'eventuale diritto di anticipazione la durata normale dei corsi per gli alunni inscritti in base agli articoli 32 e seguenti del R. decreto 26 giugno 1923, n. 1413, è quella risultante dall'applicazione del decreto stesso.

I candidati provenienti da scuola privata o paterna possono, analogamente, presentarsi ad esami per i quali sia prescritto l'obbligo dell'intervallo nelle sessioni dell'anno in cui avrebbero potuto presentarsi se avessero seguito normalmente gli studi nelle scuole Regie o pareggiate, e possono godere del corrispondente diritto di anticipazione.

Art. 106.

I giovani, già iscritti in sezioni moderne di liceo e ginnasio nell'anno scolastico 1922-23, che avevano facoltà di inscriversi, nel 1923-24, alla classe corrispondente di ginnasio o liceo classico con dispensa dallo studio della lingua greca, a norma dell'art. 2 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 564, sono dispensati dall'esame su questa materia, anche se abbiano successivamente perduto la qualità di alunni.

Nel caso di cui al comma precedente e in quello previsto dall'art. 4 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 564, i candidati ad esami di maturità propri del liceo classico debbono sottoporsi alla prescritta prova di cultura greca sul programma approvato con R. decreto 11 novembre 1904, n. 657.

I giovani predetti sono altresì dispensati dalla prova di versione dall'italiano in latino nelle sessioni di esame dell'anno 1924-25.

Art. 107.

Negli istituti nei quali le cattedre di materie abbinate rimangano transitoriamente distinte, il voto unico a norma dell'art. 79 è proposto dal preside.

Art. 108.

Il diploma di maturità elementare e le licenze di scuole medie di primo grado sostituiscono rispettivamente i titoli intermedi richiesti per l'ammissibilità ad esami.

Anche la promozione, ammissione o idoneità alla 5ª classe ginnasiale conseguita anteriormente all'anno scolastico 1924-1925 è valida come titolo intermedio per l'ammissibilità ad esami superiori dopo l'intervallo prescritto.

Il beneficio, di cui all'art. 43, lettera *b*), è applicabile anche a coloro che abbiano conseguito con media non inferiore ad ottodecimi la licenza di primo grado, secondo il vecchio ordinamento.

Art. 109.

I licenziati da qualsiasi sezione di istituto tecnico, secondo l'antico ordinamento, possono, fino a tutto l'anno scolastico 1929-30, presentarsi a sostenere l'esame di abilitazione per una sezione diversa, secondo il nuovo ordinamento, con dispensa dalle materie che costituiscono rispettivamente il programma della prima parte dell'esame di abilitazione.

Art. 110.

Ai candidati ad esami di maturità o abilitazione che, nelle sessioni dell'anno scolastico 1923-24, furono riprovati in non più di due materie, è consentito di ripetere nella sola sessione di luglio 1925 la prova o le prove delle materie non superate.

Per essi si procederà secondo le norme che l'art. 93 stabilisce per la sessione autunnale.

Art. 111.

I candidati ad esami di Stato nelle nuove Provincie sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo per l'ammissione ad esami di maturità, abilitazione e licenza dal liceo femminile, e dall'obbligo della presentazione di titoli di studio inferiori, limitatamente al periodo corrispondente alla durata normale dei corsi di ciascun tipo di istituto, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1923-24 e semprechè risultino residenti nelle nuove Provincie dell'anno dal quale chiedono di far valere tale beneficio.

Anche per questi candidati si avrà riguardo all'età rispetto a quella prescritta dall'art. 36, per modo che la durata complessiva degli studi non risulti minore di quella normalmente stabilita, salvo i casi di abbreviazione previsti dal presente regolamento.

Art. 112.

Fino a nuova disposizione, che dovrà essere adottata con decreto ministeriale, per i candidati provenienti da istituti medi alloglotti è data facoltà alla Commissione di rivolgere ai candidati stessi interrogazioni nella loro lingua.

A tale uopo, se nessuno dei commissari possieda la necessaria conoscenza della lingua, si provvede analogamente a quanto è stabilito dall'art. 72.

TITOLO III.

TASSE.

CAPO I. — *Del pagamento delle tasse scolastiche.*

Art. 113.

Le tasse per la inscrizione alle lezioni e agli esami presso gli istituti medi di istruzione, Regi e pareggiati, sono stabilite dalla tabella *E*.

Il pagamento delle tasse predette si effettua mediante vaglia postale indirizzato al Procuratore del registro della circoscrizione in cui ha sede l'istituto o la Commissione di esami, da esibirsi al preside o al presidente della Commissione, nei termini rispettivamente fissati.

E' in facoltà del Ministero della pubblica istruzione stabilire, di concerto con quello delle finanze, un diverso modo di pagamento delle tasse scolastiche.

Art. 114.

La tassa di immatricolazione è dovuta per la prima inscrizione alle lezioni in istituto di un dato tipo, e, una volta pagata, vale senza limiti di tempo per tutti gli istituti dello stesso tipo e grado.

Essa dev'essere pagata contemporaneamente alla prima rata della tassa di frequenza.

Art. 115.

La tassa di frequenza, unica per ciascuna classe e per ciascun anno, è interamente dovuta anche da coloro che per qualsiasi motivo abbandonino la classe in qualunque periodo dell'anno scolastico.

Essa può essere pagata in due rate; la prima entro il mese di novembre, la seconda entro il mese di febbraio.

Art. 116.

La tassa di esame vale esclusivamente per le sessioni dell'anno scolastico cui si riferisce e si paga al momento della presentazione della domanda di ammissione all'esame.

Per i candidati che fruiscono della facoltà consentita dall'art. 31, la tassa di esame per l'ammissione alla prima parte vale anche per l'ammissione alla seconda parte, ma deve essere pagata nuovamente in caso di riprovazione.

Art. 117.

I presidi e i presidenti di Commissioni esaminatrici debbono, sotto la loro responsabilità, escludere dalle lezioni, dagli scrutini e dagli esami, gli alunni e i candidati che non abbiano sodisfatto il pagamento delle tasse dovute.

Parimenti, non possono rilasciare diplomi o certificati ad alunni o candidati, che non abbiano pagato tutte le tasse, compresa quella di diploma ove sia prescritta.

Art. 118.

Le tasse pagate non sono rimborsate, se non nel caso in cui l'alunno inscritto non abbia frequentato affatto le lezioni o il candidato non siasi presentato a nessuna prova di esame.

Quando le tasse siano state pagate per istituto di un dato tipo, ma l'inscrizione avvenga in istituto di tipo diverso per il quale siano prescritte tasse maggiori, è dovuta soltanto la differenza fra le tasse pagate e quelle dovute.

Nel caso inverso, non si fa luogo a rimborso.

CAPO II. — *Delle sopratasse di frequenza.*

Art. 119.

La facoltà di imporre sopratasse a norma dell'art. 10 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 685, spetta, per ogni tipo d'istituto, soltanto agli Enti che sono direttamente obbligati verso lo Stato al pagamento del contributo finanziario a sensi dell'art. 1, comma 2°, dello stesso decreto.

La sopratassa deve essere pagata all'esattoria o cassa dell'Ente che la impone, negli stessi termini stabiliti per la tassa di frequenza.

La deliberazione dell'Ente deve, previa approvazione dell'autorità tutoria, essere comunicata, a pena di decadenza, al preside dell'istituto interessato entro il termine perentorio del 15 settembre.

Gli alunni e candidati morosi nel pagamento della sopratassa sono soggetti alle sanzioni stabilite per il mancato pagamento delle tasse.

L'imposizione della sopratassa deve essere uniforme per tutti gli alunni che frequentano una stessa classe.

CAPO III. — *Dell'esonero dalle tasse.*

Art. 120.

L'esonero totale dal pagamento delle tasse di immatricolazione e frequenza è accordato a coloro, che abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o idoneità nella sessione di primo esame, o la promozione per effetto di scrutinio finale, con non meno di otto decimi del massimo dei punti da assegnarsi nel profitto e, se alunni d'istituto Regio o pareggiato, non meno di otto punti per la condotta nello scrutinio finale dell'ultima classe frequentata.

Art. 121.

L'esonero dal pagamento delle tasse di ammissione, licenza, maturità e abilitazione è accordato agli alunni che abbiano goduto dell'esonero dalla tassa di frequenza e che, nello scrutinio finale dell'ultima classe frequentata, abbiano riportato complessivamente non meno di otto decimi dei punti di profitto e non meno di otto punti per la condotta.

L'esonero per merito non è accordato per esami d'idoneità o di ammissione alla 1ª classe d'istituti medi di primo grado.

Art. 122.

A coloro che, nei casi previsti dai due articoli precedenti abbiano riportato non meno di sette decimi dei punti complessivamente assegnati all'esame o allo scrutinio finale, e non meno di otto nel voto di condotta, è accordato l'esonero dalla metà delle tasse rispettivamente stabilite.

Art. 123.

Gli orfani dei caduti in guerra, i mutilati e invalidi di guerra, gli orfani e mutilati per ragione della guerra, i figli di mutilati, dispersi o prigionieri di guerra, o di inabili a causa di ferite riportate in guerra o a causa di infermità contratte in guerra, sono esonerati da tutte le tasse, comprese le tasse di bollo, per l'ammissione alle lezioni e agli esami, e per il conseguimento dei relativi diplomi.

Tale beneficio è sospeso per i ripetenti.

Art. 124.

Coloro che, trovandosi nelle condizioni volute, non possano per giustificati motivi frequentare la classe o presentarsi all'esame, per cui avrebbero avuto diritto all'esonero, possono chiedere ed ottenere tale beneficio non appena siano in grado di riprendere gli studi.

Agli alunni di cui all'articolo precedente, il beneficio predetto si applica anche nel caso in cui essi abbiano giustificatamente perduto l'una o l'altra delle sessioni d'esame.

La valutazione dei motivi giustificanti la dilazione del beneficio è demandata inappellabilmnte al preside, che deve rilasciare il certificato di profitto di cui all'articolo seguente.

Art. 125.

Gli aspiranti all'esonero per merito debbono presentare al preside competente, nel termine prescritto per il pagamento della tassa corrispondente, o della prima rata di essa, domanda in carta legale corredata del nulla osta dell'Intendenza di finanza in cui si attesti la condizione economica disagiata della famiglia, e di un'attestazione in carta libera del preside dell'istituto di provenienza, da cui risultino i requisiti di profitto rispettivamente prescritti.

Gli orfani di guerra e gli altri aspiranti di cui all'art. 123 presentano la domanda al preside competente, entro il termine predetto, unendovi i documenti da cui risulti la loro condizione di aventi diritto all'esonero e l'attestazione del preside dell'istituto di provenienza circa l'approvazione conseguita.

Qualora la domanda di esonero debba precedere l'accertamento dei requisiti di profitto, basterà che il preside competente dichiari che il candidato può ragionevolmente aspirare al beneficio dell'esonero; e, in tal caso, la domanda sarà accolta condizionatamente e dovrà essere regolarizzata, prima dell'accoglimento definitivo, con la presentazione dell'attestazione di cui ai commi precedenti.

Gli stranieri e tutti coloro che siano esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche in virtù dei Regi decreti 11 marzo 1923, n. 563, e 31 dicembre 1923, n. 2975, dovranno presentare soltanto i documenti da cui risulti la qualità che dà loro diritto all'esonero.

Art. 126.

Le domande s'intendono senz'altro accolte quando il preside, riconosciutane la regolarità, le abbia accettate in luogo del pagamento della tassa.

Esse sono sottoposte, nella prima adunanza dopo l'inizio delle lezioni o nell'ultima prima dell'inizio degli esami, secondo che si tratti di esonero dalla tassa di immatricolazione o frequenza oppure da tassa di esame, alla ratifica del Collegio dei professori, il quale dovrà limitarsi ad accertare la regolarità della concessione.

Qualora la domanda sia respinta o la ratifica negata, l'interessato non può essere ammesso alle lezioni o presentarsi agli esami se non provveda immediatamente al pagamento delle tasse in questione.

L'esonero dalle tasse s'intende sempre esteso alle relative sopratasse.

Art. 127.

Per circostanze eccezionali o in occasione di gravi pubblici avvenimenti, il Ministero della pubblica istruzione, di concerto con quello delle finanze, può accordare l'esonero indipendentemente da speciali condizioni di profitto, ma sempre subordinatamente al conseguimento dell'approvazione, a determinate categorie di alunni, o ad alunni di determinati istituti o di determinati luoghi.

CAPO IV. — *Disposizioni transitorie.*

Art. 128.

Sono dispensati dal pagamento della tassa di immatricolazione gli alunni che abbiano già pagato la tassa di immatricolazione, o quella di ammissione equivalente secondo l'antico ordinamento, in un istituto corrispondente a quello nel quale sono inscritti secondo il nuovo ordinamento.

A tale effetto sono considerati come istituti di nuova creazione il liceo scientifico e femminile, e i corsi inferiori d'istituto tecnico e magistrale.

Art. 129.

I candidati ad esami di licenza della sezione fisico-matematica degli istituti tecnici secondo l'antico ordinamento debbono corrispondere, invece della tassa di maturità o di abilitazione, la tassa di licenza nella misura stabilita dalle norme prima vigenti, e in conformità delle norme stesse.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 130.

Tutte le domande per le quali è prescritto l'uso della carta bollata debbono recare, quando l'alunno o candidato sia minorenne, la firma del padre o di chi ne fa le veci.

Art. 131.

I presidi hanno facoltà di accogliere domande presentate fuori termine e di consentire inscrizioni in soprannumero.

Possono anche consentire inscrizioni condizionate alle lezioni e agli esami, in attesa che sul quesito da essi proposto al riguardo o sul ricorso presentato dagli interessati siasi pronunciata l'autorità competente.

Art. 132.

Il Ministero può anticipare o ritardare la data dell'apertura o chiusura delle lezioni e dell'inizio delle sessioni di esame per gravi ragioni di carattere generale o in occasione di gravi avvenimenti pubblici.

Art. 133.

Il Ministero, conformemente al disposto dell'art. 4 del R. decreto 16 luglio 1923, n. 1753, ha facoltà di annullare o di riformare i provvedimenti adottati dalle autorità scolastiche locali quando riconosca che sono stati commessi manifesti abusi o gravi violazioni di legge.

Art. 134.

Sono abrogati i Regi decreti 30 aprile 1924, n. 756, e 18 settembre 1924, n. 1487, come pure ogni altra disposizione in materia di alunni, esami e tasse per gl'istituti medi di istruzione, che non sia richiamata nel presente regolamento o che contrasti con le norme in esso contenute.

Art. 135.

Le disposizioni del presente regolamento avranno vigore dal giorno immediatamente successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 20 maggio 1925
Atti del Governo, registro 236, foglio 134. — GRANATA.

TABELLA A.

(Articoli 39, 79, 92 e 93).

1. Materie comprendenti un solo insegnamento (per tutti gli istituti).
2. Materie comprendenti più insegnamenti raggruppati come segue (per gli Istituti rispettivamente indicati):

a) storia e geografia nella scuola complementare, nel ginnasio, nel liceo femminile e nel corso inferiore dell'istituto tecnico magistrale;
b) filosofia ed economia; — scienze naturali, chimica e geografia nel liceo classico e scientifico;
c) scienze naturali e geografia nel corso superiore dell'istituto tecnico;
d) filosofia e pedagogia; — scienze naturali, geografia ed igiene nel corso superiore dell'istituto magistrale;
e) matematica e fisica nel liceo classico e scientifico e nel corso superiore dell'istituto tecnico e magistrale;
f) costruzioni e disegno di costruzioni; — topografia e disegno topografico nella sezione agrimensura degli istituti tecnici;
g) computisteria e ragioneria; — scienza finanziaria e statistica nella sezione ragioneria;
h) elementi di musica, o musica, e canto corale nell'istituto magistrale;
i) italiano e latino; — filosofia, diritto ed economia; — musica, canto e danza; — lavoro femminile ed economia domestica nel liceo femminile.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

TABELLA B.

(Art. 53).

1. Alessandria.	21. Messina.
2. Ancona.	22. Milano.
3. Aquila.	23. Modena.
4. Bari.	24. Napoli.
5. Benevento.	25. Novara.
6. Bologna.	26. Palermo.
7. Brescia.	27. Perugia.
8. Cagliari.	28. Pisa.
9. Campobasso.	29. Potenza.
10. Catania.	30. Reggio Calabria.
11. Catanzaro.	31. Roma.
12. Chieti.	32. Salerno.
13. Como.	33. Siena.
14. Cremona.	34. Torino.
15. Cuneo.	35. Trento.
16. Firenze.	36. Treviso.
17. Forlì.	37. Trieste.
18. Genova.	38. Udine.
19. Girgenti.	39. Venezia.
20. Lecce.	40. Verona.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

TABELLA C.

(Art. 53).

1. Bologna.	11. Palermo.
2. Caserta.	12. Parma.
3. Catania.	13. Pavia.
4. Chieti.	14. Perugia.
5. Firenze.	15. Roma.
6. Genova.	16. Sassari.
7. Lecce.	17. Torino.
8. Milano.	18. Trieste.
9. Napoli.	19. Udine.
10. Padova.	20. Venezia.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

TABELLA D.

(Art. 103).

Maturità classica:

Anno 1925 - (Per i candidati forniti del titolo di promozione o ammissione alla 2ª classe conseguito sotto l'antico ordinamento) dispensa dalla parte di programma svolta nella 1ª classe.

Maturità scientifica:

Anno 1925 - (Per i candidati forniti di titolo valido per l'ammissione alla 3ª classe conseguito sotto l'antico ordinamento) dispensa dalla parte di programma non svolta effettivamente nella 3ª e 4ª classe.
Anno 1926 - (Per i candidati forniti di titolo valido per l'ammissione alla 2ª classe conseguito sotto l'antico ordinamento) dispensa dalla parte di programma non effettivamente svolta nella 2ª, 3ª e 4ª classe.

Abilitazione tecnica (sezione commercio e ragioneria):

Anno 1925 - (Per i candidati forniti del titolo di ammissione o promozione alla 3ª classe di qualsiasi sezione conseguito sotto l'antico ordinamento) dispensa dalle prove di italiano, storia, matematica e fisica, storia naturale e geografia, lingua francese, chimica merceologica, calligrafia
Anno 1926 - (Per i candidati forniti del titolo di ammissione o promozione alla 2ª classe di qualsiasi sezione conseguito sotto l'antico ordinamento) dispensa dalla parte di programma equivalente a quella svolta nella 1ª classe.

Abilitazione tecnica (sezione agrimensura):

Anno 1925 (Per i candidati forniti del titolo di ammissione o promozione alla 3ª classe di qualsiasi sezione conseguito sotto l'antico ordinamento) dispensa dalle prove di italiano, storia, matematica e fisica, storia naturale e geografia, disegno.
Anno 1926 (Per i candidati forniti del titolo di ammissione o promozione alla 2ª classe di qualsiasi sezione conseguito sotto l'antico ordinamento) dispensa dalla parte di programma equivalente a quella svolta nella 1ª classe.

Abilitazione magistrale:

Anno 1925 - (Per i candidati forniti di titolo valido per l'ammissione alla 2ª classe conseguito sotto l'antico ordinamento) dispensa dalla parte di programma non svolta effettivamente nella 2ª e 3ª classe.

Liceo femminile:

Anno 1925 - (Per i candidati forniti di titolo valido per l'ammissione alla 2ª classe) dispensa dalla parte di programma non svolta effettivamente nella 2ª e 3ª classe.

Scuola complementare:

Anno 1925 - (Per i candidati forniti di titolo valido per l'ammissione alla 2ª classe conseguito sotto l'antico ordinamento) dispensa dalla parte di programma corrispondente a quella che si svolge nella 1ª classe.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

TABELLA E.

(Art. 113).

I. — Esame di ammissione alla 1ª classe di scuola media di 1º grado	L. 60 —
II. — *Liceo* (classico o scientifico):	
Esame d'ammissione	» 150 —
Immatricolazione	» 60 —
Frequenza per ciascuna classe	» 300 —
Esame d'idoneità	» 100 —
III. — *Ginnasio*:	
Immatricolazione	» 60 —
Frequenza per ciascuna delle classi 1ª, 2ª e 3ª	» 160 —
Frequenza per ciascuna delle classi 4ª e 5ª	» 200 —
Esame d'idoneità	» 50 —
Esame di ammissione alla 4ª classe	» 50 —
IV. — *Istituto tecnico*:	
Corso inferiore:	
Immatricolazione	» 60 —
Frequenza per ciascuna classe	» 160 —
Esame d'idoneità	» 50 —
Corso superiore:	
Esame d'ammissione	» 150 —
Immatricolazione	» 60 —
Frequenza per ciascuna classe	» 300 —
Esame d'idoneità	» 100 —
Esame d'abilitazione	» 250 —
Tassa di diploma di abilitazione	» 100 —
V. — *Istituto magistrale*:	
Corso inferiore:	
Immatricolazione	» 30 —
Frequenza per ciascuna classe	» 100 —
Esame d'idoneità	» 30 —
Corso superiore:	
Esame d'ammissione	» 50 —
Immatricolazione	» 30 —
Frequenza per ciascuna classe	» 150 —
Esame d'idoneità	» 30 —
Esame d'abilitazione	» 150 —
Tassa di diploma d'abilitazione	» 50 —

VI. — *Liceo femminile*:

Esame d'ammissione	L.	100 —
Immatricolazione	»	50 —
Frequenza per ciascuna classe	»	200 —
Esame d'idoneità	»	50 —
Esame di licenza	»	50 —
Tassa di diploma di licenza	»	20 —

VII. — *Scuola complementare*:

Immatricolazione	»	25 —
Frequenza per ciascuna classe	»	100 —
Esame d'idoneità	»	25 —
Esame di licenza	»	50 —
Tassa di diploma di licenza	»	20 —

VIII. — Esame di maturità . . . . » 300 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

Numero di pubblicazione 930.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 aprile 1925, n. 652.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1924-25, ed autorizzazione di spese straordinarie varie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 19 febbraio 1925, n. 147;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono autorizzate le maggiori assegnazioni di L. 1,063,000 e di L. 168,000 per rimborso alle Amministrazioni ospitaliere di Genova e di Modena di somme dovute pel mantenimento di quelle cliniche universitarie anteriormente all'entrata in vigore del nuovo ordinamento dell'istruzione superiore.

Tali somme vengono iscritte ai seguenti nuovi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1924-25:

Cap. n. 147-VII. — Somma da corrispondere all'Amministrazione ospitaliera di Genova pel mantenimento delle cliniche universitarie di quella città pel periodo anteriore all'entrata in vigore del nuovo ordinamento sull'istruzione superiore	L.	1,063,000
Cap. n. 147-VIII. — Somma da corrispondere all'Amministrazione ospitaliera di Modena pel mantenimento delle cliniche universitarie di quella città pel periodo anteriore all'entrata in vigore del nuovo ordinamento sull'istruzione superiore	»	168,000

Art. 2.

E' autorizzata la maggiore assegnazione di L. 1,109,666 per pagamento di diritti di confine sul materiale scientifico importato dalla Germania in conto riparazioni e destinato agli istituti universitari statali.

Tale somma viene iscritta al nuovo capitolo n. 144-IV: « Somma dovuta all'Amministrazione delle dogane per il pagamento di diritti di confine sul materiale scientifico importato dalla Germania in conto riparazioni e destinato agli istituti universitari statali », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1924-25.

Art. 3.

E' autorizzata l'assegnazione straordinaria di L. 250,000 per lavori di restauro al Castello scaligero di Villafranca.

Detta somma viene iscritta per L. 50,000 al nuovo capitolo n. 154-IX: « Spese per l'esecuzione di urgenti lavori di restauro al Castello scaligero di Villafranca » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1924-25 e per le residuali L. 200,000 sarà con decreti del Ministro per le finanze stanziata negli stati di previsione del Ministero predetto, per gli esercizi finanziari 1925-26 e 1926-27, a seconda dello stato dei lavori. La somma stessa sarà erogata d'accordo tra la Sovraintendenza di Verona, la Provincia ed il Comune.

Art. 4.

Alle disponibilità in conto residui del capitolo (aggiunto) n. 177: « Sussidi per edifici scolastici sul fondo di L. 500 milioni di cui al decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, numero 1698, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1924-25, è apportata la diminuzione di L. 100,000.

Art. 5.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1924-25, sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 20 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, foglio 133. — GRANATA.

Tabella delle variazioni da introdursi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1924-25.

IN AUMENTO.

Cap. n. 4. — Spese per fitti di locali occorrenti all'Amministrazione centrale	L.	12,000.00
Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	100,000.00
Cap. n. 7. — Indennità e spese per ispezioni, missioni, ecc.	»	200,000.00

Cap. n. 8. — Indennità e diarie a membri di Consigli, Giunte, ecc.	L. 300,000.00
Cap. n. 10. — Sussidi ad impiegati ed insegnanti già appartenenti all'Amministrazione dell'istruzione pubblica, ecc.	» 40,000.00
Cap. n. 11. — Sussidi ad impiegati ed insegnanti in attività di servizio	» 40,000.00
Cap. n. 12 (modificata la denominazione). — Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, contro l'invalidità e la vecchiaia e contro la disoccupazione involontaria (spesa obbligatoria).	
Cap. n. 15. — Affitto di locali, trasporti, provviste di oggetti di cancelleria, ecc.	» 68,000.00
Cap. n. 22. — Spese di ufficio, di cancelleria, ecc. . .	» 100,000.00
Cap. n. 42. — Sussidi e spese per la propaganda igienica nelle scuole	» 200,000.00
Cap. n. 52 (modificata la denominazione). — Spese per l'adattamento, le riparazioni ed il fitto dei locali occorrenti ad uffici ed istituti d'istruzione media .	» 100,000.00
Cap. n. 74. — Regie università ed altri istituti superiori, dotazioni, ecc.	» 1,024,000.00
Cap. n. 76. — Contributo a favore delle Regie università e dei Regi istituti, ecc.	» 6,500.00
Cap. n. 77. — Contributo a favore delle Regie università e degli istituti superiori mantenuti con convenzione, ecc.	» 15,336.62
Cap. n. 87. — Istituti e corpi scientifici e letterari. Assegni e spese inerenti ai fini dei singoli istituti	» 30,000.00
Cap. n. 93. — Contributo alla Regia accademia di Santa Cecilia in Roma per i concerti popolari all'Augusteo, ecc.	» 80,000.00
Cap. n. 125. — Retribuzioni al personale avventizio .	» 30,000.00
Cap. n. 127. — Indennità mensile a favore di salariati dello Stato, ecc.	» 80,000.00
Cap. n. 132. — Sussidi ai Comuni danneggiati dai terremoti, ecc.	» 310,000.00
Cap. n. 132 *bis* (di nuova istituzione). — Sussidi a titolo di concorso a favore di Comuni e di altri Enti morali per la costruzione e riparazione degli edifici scolastici pei quali non siano stati concessi mutui di favore	» 100,000.00
Cap. n. 147 *bis* (modificata la denominazione). — Somma da corrispondere all'Amministrazione ospitaliera di Padova a saldo di ogni suo credito pel mantenimento delle cliniche universitarie di quella città	» 78,083.30
Cap. n. 154-VIII (di nuova istituzione). — Spese per il trasporto e la sistemazione nel castello di Miramare dei mobili, libri ed oggetti d'arte, asportati dall'Austria durante la guerra	» 70,000.00
Cap. n. 169 (aggiunto). — Indennità al personale collocato a riposo, ecc.	» 450,000.00
Totale degli aumenti . . .	L. 3,433,919.92

IN DIMINUZIONE.

Cap. n. 25. — Direttori didattici governativi. Personale di ruolo, ecc.	L. 40,000
Cap. n. 43. — Propine ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità, ecc.	» 100,000
Cap. n. 47 *bis*. — Spese per l'assistenza educativa agli anormali, ecc.	» 350,000
Cap. n. 51. — Spese di ufficio, di cancelleria, ecc. . .	» 40,000
Cap. n. 51 *bis*. — Premi di operosità ai segretari delle Commissioni di maturità, ecc.	» 20,000
Cap. n. 59. — Borse di studio e sussidi ad alunni ed alunne delle scuole magistrali, ecc.	» 50,000
Cap. n. 131. — Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i Comuni contraggono per provvedere all'acquisto delle aree, ecc. . .	» 500,000
Totale delle diminuzioni . . .	L. 1,100,000

Il Ministro per l'istruzione pubblica: FEDELE.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

Numero di pubblicazione 931.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 aprile 1925, n. 640.

Approvazione della Convenzione fra lo Stato e il comune di Torino per la permuta del fabbricato detto ex Ospedale di San Luigi con l'altro detto Curia Maxima, nel Comune stesso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno e col Ministro Segretario di Stato per la giustizia;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata e resa esecutoria la Convenzione stipulata fra lo Stato ed il comune di Torino, addì 15 marzo 1925, concernente la permuta del fabbricato di proprietà del Comune detto dell'ex-Ospedale di San Luigi con il fabbricato di proprietà demaniale detto della Curia Maxima, ambedue in Torino.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — FEDERZONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 *maggio* 1925.
Atti del Governo, registro 236, *foglio* 125. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 932.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 aprile 1925, n. 658.

Classificazione di strade in provincia di Zara.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 15 novembre 1923, n. 2506;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono inscritte nella prima classe, con decorrenza dal 1° luglio 1924, le strade indicate nell'annessa tabella, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 20 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, foglio 142. — GRANATA.

TABELLA.

Classificazione numerica	Denominazione della strada	Percorso della strada
119	Litoranea di Zara	Confine jugoslavo nord - Bivio San Giovanni - Confine jugoslavo sud.
120	Mediana di Zara	Porto di Zara - Casali di Messap - Confine jugoslavo.
121	Orientale di Zara	Porto di Zara - Bivio San Giovanni - Ponte Storto (confine) con tratto in condominio con il Regno S. K. S.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per i lavori pubblici:
GIURIATI.

Numero di pubblicazione 933.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 aprile 1925, n. 664.

Cambiamento della denominazione di « Navi-asilo » in quella di « Navi-scuola marinaretti ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 8 giugno 1919, numero 1085, recante provvedimenti per le navi-asilo, e sue successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina, di concerto coi Ministri per l'interno e per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nel decreto-legge Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1085, ed in tutte le altre disposizioni riguardanti le navi-asilo, le denominazioni « Nave-asilo » e « Navi-asilo » sono abrogate e sostituite rispettivamente dalle seguenti: « Nave-scuola marinaretti » e « Navi-scuola marinaretti ».

Il presente decreto andrà in vigore con la data della sua pubblicazione, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — FEDERZONI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 22 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, foglio 147. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 934.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 febbraio 1925, n. 665.

Estensione alla Tripolitania ed alla Cirenaica delle disposizioni del tempo di guerra, concernenti il rilascio delle dichiarazioni d'irreperibilità relative a militari e civili, nazionali, risultati dispersi dopo fatti d'arme.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto la legge 2 luglio 1896, n. 256, riguardante le pensioni alle famiglie dei presunti morti nella guerra d'Africa;

Visto la legge 23 giugno 1912, n. 667, che istituisce le pensioni privilegiate di guerra;

Visto il R. decreto 9 agosto 1912, n. 914, convertito nella legge 22 maggio 1913, n. 484, riguardante le pensioni alle famiglie dei presunti morti nella guerra Italo-Turca;

Visto il decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1103, riguardante gli scomparsi nella guerra Italo-Austriaca;

Visto i Regi decreti 16 novembre 1922, n. 1784, e 22 aprile 1923, n. 1160, circa l'applicazione in Tripolitania ed in Cirenaica delle norme riguardanti le pensioni privilegiate di guerra in determinati periodi di tempo;

Visto il R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, concernente le nuove disposizioni per le pensioni normali;

Visto i Regi decreti 27 aprile e 1° maggio 1924, nn. 812 e 1166, riguardanti la costituzione di reparti di M. V. S. N. per la Libia;

Tenuto presente che in Tripolitania ed in Cirenaica, per quanto in forza dei Nostri decreti nn. 316 e 502 del 10 marzo 1921, sia stata dichiarata la cessazione dello stato di guerra rispettivamente dalle date 24 novembre 1920 e 10 marzo 1921, tuttavia si sono compiute e si possono ancora compiere operazioni di polizia assumenti le caratteristiche e le conseguenze di vere e proprie azioni belliche;

Considerato che in dette operazioni, sia pel loro carattere, sia per la natura del terreno che per l'indole dell'avversario si sono avuti e si potranno avere militari nazionali dispersi mentre, per la cessazione dello stato di guerra, quella parte della legislazione bellica che riguarda le dichiarazioni di irreperibilità debbono intendersi decadute con non trascurabile danno di coloro che possono avere diritto a pensione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto coi Ministri per l'interno, per la guerra, per la marina, per la giustizia e gli affari di culto, e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 della legge 2 luglio 1896, n. 256, riguardante le pensioni per le famiglie dei presunti morti nella guerra d'Africa, sono estese, sino a che non verrà diversamente disposto, alle famiglie dei presunti morti in fatti d'arme o in servizio di polizia nelle Colonie, limitatamente per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa nazionali facenti parte di Regi corpi di truppe coloniali, di bande indigene, o comunque, in servizio in Colonia quali metropolitani; per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e per quelli appartenenti a reparti di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale dislocati in servizio in Libia, sia agli effetti esclusivi della legge sulle pensioni civili e militari, sia a quelli della legge sulle pensioni privilegiate di guerra, quando queste siano dovute, ai sensi dei Regi decreti 16 novembre 1922, n. 1784, e 22 aprile 1923, n. 1160.

Le disposizioni stesse sono applicabili ai funzionari civili in servizio nella Libia, che si siano trovati nelle operazioni di cui al precedente comma, in dipendenza di specifiche attribuzioni normali di servizio, od in seguito ad ordini espressamente ricevuti, le quali circostanze dovranno essere accertate con le stesse modalità in vigore per le pensioni privilegiate.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI SCALEA — FEDERZONI — DI GIORGIO — T. REVEL — ROCCO — DE' STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 22 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, foglio 149. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 935.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 maggio 1925, n. 666.

Nuove norme per la liquidazione delle pensioni civili e militari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il capo del personale di ciascuna Amministrazione, liquida, in via provvisoria, agli aventi diritto, le pensioni e gli assegni indiretti.

Art. 2.

Nessuna cessazione dal servizio di impiegati, militari od agenti, dalla quale sorga diritto a pensione ovvero ad assegno normale temporaneo o vitalizio, può essere disposta se non previa liquidazione provvisoria della relativa pensione od assegno fatta a cura e sotto la responsabilità del capo del personale.

Al decreto di collocamento a riposo deve essere allegato l'atto di liquidazione provvisoria.

Art. 3.

Le pensioni e gli assegni liquidati in via provvisoria, ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2, sono ammessi a pagamento con ruoli di spese fisse non soggetti al controllo della Corte dei conti, la quale, col provvedimento definitivo, apporta le variazioni in caso di eccesso o difetto della liquidazione provvisoria e notifica all'interessato la dichiarazione di regolarità, quando nulla vi sia da osservare.

Nel caso in cui la liquidazione provvisoria risulti in eccesso, e non possa ricuperarsi l'indebito mediante trattenuta, è responsabile il capo del personale.

Art. 4.

Il capo del personale è tenuto a conservare aggiornati tutti i documenti relativi allo stato civile del personale dipendente e rispettive famiglie e a raccogliere e conservare tutti i documenti amministrativi occorrenti per la liquidazione della pensione, sia diretta che di riversibilità.

Costituisce infrazione disciplinare, ai sensi degli articoli 55 e seguenti del R. decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 2960, la inosservanza della precedente disposizione.

Art. 5.

Resta fermo il procedimento presso la Corte dei conti per la liquidazione delle pensioni dirette e di riversibilità, nei casi di riduzione, perdita o sospensione dei diritti a pensione, nonchè per la liquidazione delle pensioni ed assegni privilegiati.

Art. 6.

Sono abrogate le norme in vigore concernenti la corresponsione di acconti di pensione, ed ogni altra disposizione contraria al presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto è applicabile al personale che cessi dal prestare servizio a partire dal 1° luglio 1925, alle relative famiglie e a quelle dei pensionati defunti a partire da detta data, anche se provenienti dal cessato regime austro-ungarico.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, foglio 154. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 936.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 aprile 1925, n. 667.

Provvedimenti per i segretari comunali dell'Alto Adige.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Pei Comuni della provincia di Trento, abitati prevalentemente da popolazione di lingua tedesca, il Prefetto ha facoltà di provvedere alla costituzione di consorzi obbligatori per il segretario, per l'ufficio e per l'archivio, anche in deroga agli articoli 9, 12 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Art. 2.

Nei Comuni e nei consorzi predetti possono essere nominati segretari soltanto cittadini di lingua italiana i quali siano in possesso dei titoli e dei requisiti prescritti dalla legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 (modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839), e dal regolamento 12 febbraio 1911, n. 297, o cittadini di lingua tedesca, i quali, oltre ai suindicati requisiti, siano muniti di titoli di studio rilasciati da istituti medi di lingua italiana, ovvero abbiano, per almeno un triennio, prestato lodevolmente servizio presso una pubblica Amministrazione di lingua italiana.

Art. 3.

Pei Comuni e pei consorzi di cui ai precedenti articoli, il segretario è nominato dal Prefetto, per chiamata diretta o per pubblico concorso, le modalità del quale sono regolate con decreto del Prefetto stesso, tenute presenti, in quanto possibile, le norme in materia contenute nel regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale.

Tuttavia il Prefetto può consentire che la nomina nelle forme predette sia effettuata dal Comune o dal consorzio. In tal caso la deliberazione di nomina è sottoposta alla approvazione del Prefetto. Ai segretari così nominati si applicano integralmente le norme della legge comunale e provinciale. Nei concorsi sono preferiti i candidati che conoscano la lingua tedesca, salve le altre precedenze e preferenze stabilite dalle vigenti disposizioni generali.

Spetta altresì al Prefetto la facoltà di disporre trasferimenti dei segretari da lui nominati dall'uno all'altro dei predetti Comuni o consorzi.

Art. 4.

Il segretario nominato dal Prefetto percepisce dal Comune o dal consorzio:

1° uno stipendio iniziale annuo di L. 10,000 nei comuni di Bolzano e Merano; L. 8000 nei comuni di Bressanone e Brunico; L. 6000 in tutti gli altri Comuni e consorzi. Sul detto stipendio sono concessi sei aumenti quadriennali di un decimo;

2° un'indennità annua di residenza, da stabilirsi dal Prefetto, in misura variabile da L. 2000 a L. 6000, a seconda dell'importanza del Comune o del consorzio;

3° le indennità caro-viveri nella misura che sarà fissata dal Prefetto, ma in ogni caso non superiore alle L. 1200 annue per i celibi ed a L. 1620 per gli ammogliati.

Dal Comune o dal consorzio è inoltre dovuto al segretario l'alloggio in natura, per sè e famiglia, escluso il mobilio.

Per il trattamento di quiescenza si applicano le disposizioni generali.

I Comuni ed i consorzi, i quali intendano procedere direttamente alla nomina del segretario, ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente, possono stabilire, con la approvazione della Giunta provinciale amministrativa, stipendi diversi od anche superiori a quelli indicati nel precedente articolo. Essi però non ricevono il contributo dello Stato di cui all'art. 6.

Art. 5.

Salve le disposizioni seguenti, le leggi ed i regolamenti generali, che disciplinano i diritti ed i doveri dei segretari comunali, sono applicabili ai segretari nominati dal Prefetto.

Le aspettative vengono concesse dal Prefetto e le licenze eccedenti i tre giorni dal Sottoprefetto.

Contro le punizioni disciplinari applicate dal sindaco è ammesso il ricorso al Sottoprefetto e dalla decisione di questo al Prefetto.

Il provvedimento con cui il segretario sia stato licenziato, o, comunque, sospeso dallo ufficio o dallo stipendio, è sottoposto alla approvazione del Prefetto; contro la decisione di questo è ammesso il ricorso, anche in merito, al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, quando trattasi di licenziamento o di sospensione per un tempo superiore a tre mesi, ed, in ogni altro caso, il ricorso, soltanto per legittimità, al Consiglio stesso.

Ove sussistano motivi di servizio, di indole morale o di disciplina, il Prefetto ha facoltà di provvedere, in luogo della Amministrazione, anche fuori dei casi previsti dallo art. 43 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, alla applicazione delle sanzioni disciplinari nei riguardi dei segretari da lui nominati, salvi i ricorsi previsti, al comma ultimo, dal citato articolo. Per le sanzioni superiori alla sospensione dallo stipendio per un mese deve essere udito il Consiglio di disciplina.

Uno speciale regolamento, formulato dal Prefetto ed approvato dalla Giunta provinciale amministrativa, provvede intorno allo stato giuridico dei segretari nominati a sensi del comma 1° dell'art. 3, disciplinando, in relazione alle disposizioni del presente decreto, le materie indicate nell'articolo 47 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Art. 6.

Ai Comuni ed ai consorzi in cui il segretario viene nominato a termini dell'art. 3 (comma 1°), potrà essere assegnato dal Prefetto un contributo a carico dello Stato, da stabilirsi di anno in anno con criterio discrezionale ed in misura non eccedente i quattro quinti degli oneri derivanti al Comune od al consorzio per effetto del presente decreto.

Il contributo viene corrisposto a trimestri maturati.

Art. 7.

I segretari e gli impiegati, che ne disimpegnano funzioni nei Comuni predetti alla entrata in vigore del presente decreto, cessano dall'ufficio il giorno della nomina del segretario da parte del Prefetto.

Coloro che risultino in possesso dei requisiti indicati all'art. 2 possono dal Prefetto essere confermati nell'ufficio. gli altri, qualora non possano essere adibiti ad altri impieghi dello stesso Comune, sono collocati in disponibilità con gli assegni di cui all'art. 27 della legge 22 novembre 1908, n. 693, salvo il trattamento di riposo cui avessero diritto.

A' segretari confermati nell'ufficio, ai sensi del comma precedente, continueranno ad applicarsi le norme della legge comunale e provinciale, salve le posizioni giuridiche anteriormente acquisite da ciascun segretario. Ai rispettivi Comuni non è corrisposto il contributo di cui all'art. 6.

Art. 8.

I provvedimenti del Prefetto a sensi del presente decreto sono definitivi.

Art. 9.

Per i contributi di cui all'art. 6, nel bilancio di previsione del Ministero dell'interno sono stanziate le somme di lire 167,000 per l'esercizio finanziario 1924-1925 e di L. 500,000 per gli esercizi finanziari successivi.

Art. 10.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 *maggio* 1925.
Atti del Governo, registro 236, *foglio* 152. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **937**.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 maggio 1925, n. **669**.

Assegnazione del personale di cancelleria nelle preture unificate dei Comuni sedi di più mandamenti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 772;
Visti gli articoli 8 e 63 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nelle preture di Alessandria, Ancona, Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Como, Cremona, Ferrara, Firenze, Genova, Imperia, Livorno, Lucca, Messina, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Padova, Parma, Perugia, Pistoia Pola, Roma, Sassari, Spezia, Taranto, Torino, Treviso Trieste, Udine, Venezia, Verona e Vicenza, unificate a termini del R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 772, il posto di cancelliere dirigente è conferito ad un funzionario avente grado di cancelliere capo o equiparato.

Ai detti uffici possono essere destinati, con funzioni in sottordine, anche uno o più primi cancellieri.

I primi cancellieri che si trovano a capo delle cancellerie delle preture dei Comuni sedi di più mandamenti, all'atto della unificazione cessano dalle funzioni direttive, rimanendo in pianta negli uffici unificati con funzioni in sottordine.

Art. 2.

Rimane fermo il disposto dell'art. 16 del R. decreto 27 novembre 1924, n. 2057, e all'uopo, ove all'atto della unificazione siavi eccedenza di personale di cancelleria rispetto alla pianta organica, il funzionario meno anziano è trasferito ad altro ufficio, possibilmente della stessa sede, o sarà trattenuto in servizio nell'ufficio unificato, in soprannumero, fino alla vacanza di un posto in sottordine nell'ufficio stesso.

Art. 3.

Entro il termine indicato nell'art. 2 del R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 772, il numero dei funzionari in sottordine delle cancellerie delle preture unificate potrà essere ridotto con Nostri decreti; conseguentemente saranno apportate le modificazioni necessarie alle piante degli altri uffici giudiziari.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 *maggio* 1925.
Atti del Governo, registro 236, *foglio* 155. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **938**.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 maggio 1925, n. **671**.

Maggiore assegnazione, per sussidi al personale, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 15 febbraio 1925, n. 229;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 11 « Sussidi al personale di ruolo e fuori ruolo, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio finanziario 1924-25, è aumentato della somma di L. 60,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, foglio 157. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 939.

REGIO DECRETO 16 aprile 1925, n. 620.

Approvazione del nuovo statuto della Lega navale italiana.

N. 620. R. decreto 16 aprile 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene approvato il nuovo testo dello statuto organico della Lega navale italiana.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1925.

REGIO DECRETO 18 maggio 1925.

Nomina del comm. prof. Giuseppe Pession a direttore generale dell'Amministrazione postale e telegrafica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395; 30 dicembre 1923, n. 3084, e 8 maggio 1924, n. 843, concernenti l'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363, concernente i provvedimenti economici a favore del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, riguardante le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, che approva il nuovo ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro *ad interim* per gli affari della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comm. prof. Giuseppe Pession, capitano di fregata nella Regia marina, è nominato direttore generale delle poste e dei telegrafi nel Ministero delle comunicazioni, con l'annuo stipendio di L. 32,000 ed il supplemento di servizio attivo di annue L. 3000 più L. 7500 a decorrere dal 15 maggio 1925.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

REGIO DECRETO 18 maggio 1925.

Nomina dei membri del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A far parte del Consiglio di amministrazione di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, sono chiamati:

il cav. di gr. cr. avv. Roberto De Vito, senatore del Regno, consigliere di Stato;

il gr. uff. dr. Massimo Di Donato, consigliere di Stato;

il comm. Biagio Borriello, deputato al Parlamento;

il comm. prof. Giuseppe Pession, direttore generale delle poste e dei telegrafi;

il comm. dr. Ettore Cambi, ispettore generale di ragioneria;

il gr. uff. dr. prof. Giovanni Di Pirro, direttore dell'Istituto superiore postale telegrafico telefonico;

il comm. Augusto Picconi, capo sezione.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1925.

Autorizzazione all'esercizio di assicurazione contro i danni della grandine.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 5 aprile 1925, n. 440;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Vista la domanda in data 27 marzo 1925 presentata dalla Associazione mutua tabacchicultori assicurazione grandine, con sede in Bologna, tendente ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'assicurazione contro i danni della grandine sul tabacco prodotto dai soci;

Considerato che l'Associazione è legalmente costituita e che ha eseguito il deposito di L. 100,000 in buoni del tesoro novennali, per la costituzione della cauzione minima iniziale prescritta dall'art. 33 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, numero 966;

Decreta:

L'Associazione mutua tabacchicultori assicurazione grandine, con sede in Bolgna, costituita con atto 12 marzo 1925, è autorizzata ad esercitare nel Regno l'assicurazione contro i danni della grandine sul tabacco prodotto dai soci.

Roma, addì 14 maggio 1925.

Il Ministro: NAVA.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media settimanale pel pagamento dei dazi di importazione da valere dal 25 al 31 maggio 1925 è fissata in L. 475 rappresentanti 100 dazio nominale e 375 aggiunta cambio.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

111ª Estrazione delle obbligazioni della Ferrovia Vigevano-Milano

Si notifica che nel giorno di venerdì 12 giugno 1925, alle ore 11, in una sala del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goito n. 1, in Roma, con accesso al pubblico, si procederà alla 111ª estrazione semestrale delle obbligazioni della Ferrovia Vigevano-Milano, assunte dallo Stato in forza della convenzione 25 luglio 1917, approvata con decreto Luogotenenziale 28 settembre 1917, numero 184.

Le obbligazioni da estrarsi giusta la relativa tabella di ammortamento sono in n. di 48 sulle 6416 attualmente vigenti agli effetti di detta estrazione.

Con successivo avviso saranno pubblicati i numeri delle serie comprendenti le obbligazioni sorteggiate da ammortizzare al 1° luglio 1925.

Roma, 22 maggio 1925.

Il direttore generale: CIRILLO. — *Il direttore capo divisione:* BORGIA.

132ª Estrazione delle obbligazioni della Ferrovia Torino-Cuneo.

Si notifica che nel giorno di venerdì 12 giugno 1925, alle ore 9, in una sala del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goito, n. 1, in Roma, con accesso al pubblico, si procederà alla 132ª estrazione semestrale delle obbligazioni della Ferrovia Torino-Cuneo (2ª emissione), passate a carico dello Stato in forza del Regio decreto 23 dicembre 1859, n. 3821.

Le obbligazioni da estrarsi giusta la relativa tabella di ammortamento sono in numero di 127 sulle 8741 attualmente vigenti.

In occasione di detta estrazione verrà pure eseguito l'abbruciamento delle obbligazioni della specie sorteggiate nelle precedenti estrazioni e rimborsate.

Con successivo avviso verrà pubblicato l'elenco delle obbligazioni da rimborsare al 1° luglio 1925 e la quantità di quelle abbruciate.

Roma, 22 maggio 1925.

Il direttore generale: CIRILLO. — *Il direttore capo divisione:* BORGIA.

Smarrimento di ricevute.

(3ª *publicazione*). (Elenco n. 38).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 37 — Data della ricevuta: 27 luglio 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione della ricevuta: Galante Giuseppe fu Antonio per conto dei signori Del Zio Ersilia e Mancini Luigi — Titoli del debito pubblico nominativi: n. 1 — Ammontare della rendita: L. 133, consolidato 3.50 per cento con decorrenza dal 1° luglio 1921.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 257 — Data della ricevuta: 2 aprile 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Siracusa — Intestazione della ricevuta: Coniugi Campailla Paolo e Adele Clelia Lombardo, dom a Tortona — Titoli del debito pubblico, nominativi: n. 3 — Ammontare della rendita: L. 2390, consolidato 5 per cento con decorrenza 1° gennaio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 332 — Data della ricevuta: 31 ottobre 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione della ricevuta: Lobefalo Gaetano fu Angelo — Titoli del debito pubblico, al portatore: n. 1 — Ammontare della rendita: L. 100, consolidato 5 per cento con decorrenza 1° luglio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 333 — Data della ricevuta: 31 ottobre 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione della ricevuta: Lobefalo Gaetano fu Angelo — Titoli del debito pubblico, al portatore n. 2 — Ammontare della rendita: L 30, consolidato 5 per cento con decorrenza dal 1° luglio 1921.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 163 — Data della ricevuta: 10 gennaio 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Udine — Intestazione della ricevuta: sac. Angelo Venturini fu Antonio, per conto legato Alessio — Titoli del debito pubblico, nominativi, n. 1 — Ammontare della rendita L. 15, consolidato 4.50 per cento con decorrenza 1° ottobre 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 123 — Data della ricevuta: 9 gennaio 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Padova — Intestazione della ricevuta: Avv. Renier Antonio fu Luigi, per conto Fabbriceria Chiesa parrocchiale di Montcrosso (Padova) — Titoli del debito pubblico, al portatore n. 22 — Ammontare della rendita: L. 150, consolidato 5 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 555 — Data della ricevuta: 8 dicembre 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Alessandria — Intestazione della ricevuta: Viazzi Ernesto di Clemente per conto di Chiarina Mantelli fu Pietro in Beccaria Pietro-Ottavio — Titoli del debito pubblico, al portatore n. 1 — Ammontare della rendita: 50, consolidato 5 per cento con decorrenza 1° luglio 1921.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 102 — Data della ricevuta: 24 gennaio 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Aquila — Intestazione della ricevuta: Fabrizi Virginia, per conto di suo figlio minore Enrico — Titoli del debito pubblico, nominativi n. 1 — Ammontare della rendita: L. 670, consolidato 5 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 1925.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 2 maggio 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N 112

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 22 maggio 1925

	Media		Media
Parigi	126 72	Belgio	123 60
Londra	120 083	Olanda	9 98
Svizzera	478 25	Pesos oro	22 70
Spagna	359 50	Pesos carta	9 99
Berlino	5 88	New-York	24 711
Vienna (Shilling)	3 48	Russia	123 50
Praga	73 57	Belgrado	40 —
Dollaro canadese	24 61	Budapest	0 0345
Romania	11 65	Oro	476 81

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	79 —
	3.50 % » (1902)	73 —
	3.00 % lordo	50 —
	5.00 % netto	97 —
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	77 —

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.